

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 84

45° anno

6 aprile 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2002/C 84/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 gennaio 2002 nella causa C-101/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office): The Queen contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: British Sugar plc, («Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Designazione come "zucchero C" di un quantitativo di zucchero prodotto durante una determinata campagna di commercializzazione — Importo dovuto per lo zucchero smerciato sul mercato interno — Riscossione in caso di esportazione con titolo d'esportazione — Restituzioni all'esportazione»)	1
2002/C 84/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 gennaio 2002 nella causa C-107/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative»)	2
2002/C 84/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-118/99: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee («Liquidazione dei conti — FEAOG — Esercizio finanziario 1995 — Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi»)	2
2002/C 84/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2001 nella causa C-146/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Pomodori — Prezzo minimo pagabile ai produttori»)	3

Prezzo: 18,00 EUR



(segue)

2002/C 84/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-164/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Amtsgericht Tauberbischofsheim): Portugaia Construções L ^{da} («Libera prestazione dei servizi — Imprese del settore edile — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori — Salario minimo»)	3
2002/C 84/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2001 nella causa C-202/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 78/687/CEE — Mantenimento di un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista — Mantenimento della possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri per i medici di cui all'art. 19 della direttiva 78/686/CEE»)	4
2002/C 84/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2001 nella causa C-221/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova): Giuseppe Conte contro Stefania Rossi («Onorari degli architetti — Procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento — Parere dell'associazione professionale — Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE)»)	4
2002/C 84/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 gennaio 2002 nella causa C-248/99 P: Repubblica francese contro Monsanto Company («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Domanda volta all'inclusione di una somatotropina bovina di ricombinazione (BST) nell'elenco delle sostanze non sottoposte ad un limite massimo di residui — Divieto di immissione sul mercato di tale sostanza — Rigetto della domanda di inclusione»)	5
2002/C 84/09	Sentenza della Corte 5 febbraio 2002 nella causa C-255/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Anna Humer («Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di prestazione familiare — Versamento di anticipi su assegno alimentare — Condizione di residenza del figlio minorenni nel territorio nazionale — Esportazione di prestazioni all'estero»)	5
2002/C 84/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 dicembre 2001 nella causa C-269/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg): Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co., Ernst Nowka GmbH & Co. KG contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG («Prodotti agricoli ed alimentari — Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine — Procedimento semplificato di registrazione — Protezione della denominazione Spreewälder Gurken»)	6
2002/C 84/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2001 nella causa C-270/99 P: Z contro Parlamento europeo («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Procedimento disciplinare — Superamento dei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto del personale delle Comunità europee»)	6

2002/C 84/12	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2001 nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato): Impresa Lombardini SpA — Impresa Generale di Costruzioni contro ANAS — Ente nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99), e tra Impresa Ing. Mantovani SpA e ANAS — Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli (C-286/99), con l'intervento di: Coopsette Soc. coop. arl (C-286/99) («Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione degli appalti — Offerte anormalmente basse — Modalità di giustificazione e di esclusione applicate in uno Stato membro — Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice in base al diritto comunitario»)	7
2002/C 84/13	Sentenza della Corte 6 dicembre 2001 nella causa C-353/99 P: Consiglio dell'Unione europea contro Heidi Hautala e a. («Ricorso — Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Decisione del Consiglio 93/731/CE — Eccezioni all'accesso ai documenti — Tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Accesso parziale»)	8
2002/C 84/14	Sentenza della Corte 29 novembre 2001 nella causa C-366/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Joseph Griesmar contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation («Politica sociale — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne — Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) o della direttiva 79/7 CEE — Regime francese delle pensioni di vecchiaia civili e militari — Maggiorazione di anzianità per figli riservata ai dipendenti pubblici di sesso femminile — Ammissibilità con riguardo all'art. 6, n. 3, dell'accordo sulla politica sociale o alle disposizioni della direttiva 79/7/CEE»)	8
2002/C 84/15	Sentenza della corte (Quinta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-372/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 93/13/CE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mezzi destinati a far cessare l'uso di dette clausole») ..	9
2002/C 84/16	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 dicembre 2001 nella causa C-373/99: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Ortofrutticoli — Seminativi»)	9
2002/C 84/17	Sentenza della Corte 22 gennaio 2002 nella causa C-390/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo): Canal Satélite Digital SL e Administración General del Estado («Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) — Direttiva 95/47/CE — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato di iscrizione in un registro nazionale a tal fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di successivo ottenimento di omologazione amministrativa dei medesimi — Direttiva 83/189/CEE — Nozione di "regola tecnica"»)	10

2002/C 84/18	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 gennaio 2002 nella causa C-409/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH e Finanzlandesdirektion für Steiermark, e tra Michael Stadler e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg («Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 6 e 7 — Diritto a detrazione dell'IVA a monte — Esclusioni previste dalla legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva — Esclusioni per motivi congiunturali — Consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto previsto dall'art. 29»)	11
2002/C 84/19	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2001 nella causa C-424/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/105/CEE — Nozione di elenco positivo ai sensi dell'art. 6 della direttiva 89/105 — Termine per l'esame di una richiesta di inclusione di una specialità medicinale nel detto elenco — Obbligo di prevedere un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto»)	11
2002/C 84/20	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 gennaio 2002 nella causa C-428/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): H. van den Bor BV contro Voedselvoorzienings- en verkoopbureau («Agricoltura — Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina — Competenza degli Stati membri — Indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di vitelli britannici ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996»)	12
2002/C 84/21	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) — Mantenimento in vigore di talune norme nazionali e regionali in materia di fiere, esposizioni, mostre e mercati»)	13
2002/C 84/22	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-466/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti)	14
2002/C 84/23	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 dicembre 2001 causa C-472/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Clean Car Autoservice GmbH contro Stadt Wien, Republik Österreich («Art. 234 CE — Spese delle parti nella causa principale — Art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte»)	15
2002/C 84/24	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 gennaio 2002 nella causa C-480/99 P: Gerry Plant e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso d'annullamento a norma dell'art. 33 del Trattato CECA — Ricevibilità — Principio del contraddittorio nel procedimento giurisdizionale»)	15

2002/C 84/25	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-500/99 P: Conserve Italia Soc. Coop. arl contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agricoltura — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Regolamento (CEE) n. 355/77 — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità»)	16
2002/C 84/26	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 gennaio 2002 nella causa C-507/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): Denkavit Nederland BV contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau («Agricoltura — Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina — Competenze degli Stati membri — Decisione di abbattimento e determinazione del momento dell'abbattimento di vitelli britannici nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina del marzo 1996»)	17
2002/C 84/27	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 febbraio 2002 nella causa C-5/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/391/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro — Artt. 9, n. 1, lett. a), e 10, n. 3, lett. a) — Obbligo per il datore di lavoro di disporre di documenti contenenti una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro»)	17
2002/C 84/28	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2001 nella causa C-17/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale): François De Coster contro Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort («Rinvio pregiudiziale — Nozione di giurisdizione nazionale — Libera prestazione dei servizi — Imposta comunale sulle antenne paraboliche — Ostacolo alla ricezione dei programmi televisivi diffusi via satellite»)	18
2002/C 84/29	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Liselotte Kauer contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten («Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 94, nn. 1-3 — Pensione di vecchiaia — Periodi di educazione compiuti in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71»)	18
2002/C 84/30	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2002 nella causa C-31/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Conseil national de l'ordre des architectes contro Nicolas Dreessen («Rinvio pregiudiziale — Artt. 10 CE e 43 CE — Normativa nazionale che subordina l'accesso alla professione di architetto al possesso di un diploma o di una qualifica professionale — Cittadino comunitario titolare di un diploma che non figura tra quelli elencati nella direttiva 85/384/CEE — Obbligo per lo Stato membro ospitante, al quale sia stata presentata una domanda di esercitare la professione di architetto nel suo territorio, di procedere ad un raffronto delle competenze certificate dal diploma e dall'esperienza acquisita con le qualifiche richieste dalla sua normativa nazionale»)	19

2002/C 84/31	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-35/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti») ..	20
2002/C 84/32	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 gennaio 2002 nella causa C-43/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Andersen og Jensen ApS contro Skatteministeriet («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni — Conferimento d'attivo o conferimento di un ramo d'attività — Nozioni»)	20
2002/C 84/33	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-51/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour du travail de Bruxelles): Temco Service Industries SA contro Samir Imzilyen, Mimoune Belfarh, Abdesselam Afia-Aroussi, Khalil Lakhdar («Direttiva 77/187/CEE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese»)	21
2002/C 84/34	Sentenza della Corte 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma): Elide Gottardo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) («Rinvio pregiudiziale — Artt. 12 CE e 39, n. 2, CE — Prestazioni di vecchiaia — Convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera — Mancato computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera da un cittadino francese»)	22
2002/C 84/35	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 gennaio 2002 nella causa C-103/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche — Protezione delle specie»)	22
2002/C 84/36	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 dicembre 2001 nella causa C-146/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Telecomunicazioni — Finanziamento del servizio universale — Contributo dei nuovi operatori»)	23
2002/C 84/37	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 dicembre 2001 nella causa C-148/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/51/CE»)	23
2002/C 84/38	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 dicembre 2001 nella causa C-166/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 97/41/CE, 98/51/CE e 98/67/CE»)	24

2002/C 84/39	Sentenza della corte (Quinta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-170/00: Repubblica finlandese contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1996 e 1997 — Premi speciali per i tori — Procedura che la Commissione deve seguire»)	25
2002/C 84/40	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2002 nella causa C-179/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Gerald Weidacher (curatore fallimentare della Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) e Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft («Art. 149 dell'atto relativo all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia — Misure transitorie — Scorte eccedentarie — Art. 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94 — Competenza — Detentore della merce — Onere all'importazione applicabile — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Parità di trattamento»)	25
2002/C 84/41	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2002 nella causa C-182/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht Wels): Lutz GmbH e altri, contro («Rinvio pregiudiziale — Pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione — Tenuta del registro delle imprese — Incompetenza della Corte»)	26
2002/C 84/42	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2002 nella causa C-218/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Vicenza): Cisl di Battistello Venanzio & C. Sas contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) («Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE) — Iscrizione obbligatoria ad un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Qualificazione come impresa di un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»)	26
2002/C 84/43	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 febbraio 2002 nella causa C-276/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hessisches Finanzgericht, Kassel): Turbon International GmbH contro Oberfinanzdirektion Koblenz, («Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata delle cartucce di inchiostro compatibili con le stampanti della marca Epson Stylus Color — Inchiostri (voce 3215) — Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)»)	27
2002/C 84/44	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 febbraio 2002 nella causa C-328/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg): Maria Weber e Martin Weber contro Freistaat Bayern («Politica agricola comune — Regime di sostegno per i semi oleosi — Validità del regolamento (CEE) n. 525/93») .	27
2002/C 84/45	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2001 nella causa C-376/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/439/CEE e 75/442/CEE — Relazioni nazionali sull'attuazione — Omessa trasmissione alla Commissione»)	28
2002/C 84/46	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 gennaio 2002 nella causa C-394/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)	28

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 84/47	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 gennaio 2002 nella causa C-423/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)	29
2002/C 84/48	Sentenza della Corte 15 gennaio 2002 nella causa C-196/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 75/442/CEE — Decisione 94/3/CE — Catalogo europeo dei rifiuti»)	29
2002/C 84/49	Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2001 nella causa C-208/99: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG, sezione orientamento — Decisione della Commissione con cui vengono soppressi i contributi finanziari concessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 — Ricorso di annullamento parziale contro la designazione di uno Stato membro come destinatario — Irricevibilità manifesta»)	30
2002/C 84/50	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 11 ottobre 2001 nella causa C-30/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo)]; William Hinton & Sons L ^{da} e Fazenda Pública, con l'intervento di: Ministério Público («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Contabilizzazione dei dazi all'importazione da riscuotere — Scadenza del termine di prescrizione dell'azione di recupero — Art. 254 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo — Obbligo incombente alla Repubblica portoghese di procedere, con oneri a suo carico, all'eliminazione di talune scorte di prodotti»)	30
2002/C 84/51	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 3 dicembre nella causa C-59/00, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Bent Moustén Vestergaard contro Spøttrup Boligselskab («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Appalti pubblici di lavori — Appalti di lavori che non raggiungono i valori limite previsti dalla direttiva 93/37/CEE — Clausola che impone l'impiego di un prodotto definito con il suo marchio, senza possibilità di avvalersi di un prodotto simile — Libera circolazione delle merci»)	31
2002/C 84/52	Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 novembre 2001 nel procedimento C-223/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): Director-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) contro Partex — Companhia Portuguesa de Serviços SA («Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità»)	32
2002/C 84/53	Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 23 ottobre 2001 nella causa C-281/00 P: Una Film «City Revue» GmbH contro Parlamento europeo e a. («Direttiva 98/43/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Non luogo a provvedere — Onere delle spese processuali»)	32
2002/C 84/54	Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 23 ottobre 2001 nella causa C-313/00 P: Zino Davidoff SA contro Parlamento europeo e a. («Direttiva 98/43/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Non luogo a provvedere — Onere delle spese processuali»)	33

2002/C 84/55	Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 13 novembre 2001 nella causa C-430/00 P: Anton Dürbeck GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Domanda di certificati di importazione supplementari — Caso di palese iniquità — Misure transitorie — Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 — Limitazione dei danni — Ricorso di annullamento»)	33
2002/C 84/56	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2001 nella causa C-80/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia): Michel SARL e Recettes des douanes («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione è chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Direttiva 92/12/CEE — Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa — Direttiva 92/81/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali — Mancato rimborso di un'imposta nazionale sui prodotti petroliferi»)	34
2002/C 84/57	Ordinanza della Corte 24 ottobre 2001 nella causa C-186/01 R (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Alexander Dory contro Repubblica federale di Germania («Procedimento sommario — Domanda di pronuncia pregiudiziale — Incompetenza della Corte»)	34
2002/C 84/58	Causa C-413/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (supremo giudice amministrativo), con ordinanza 13 settembre 2001, nella causa Franca Ninni-Orasche contro Ministro federale per gli studi, i trasporti e l'arte .	35
2002/C 84/59	Causa C-416/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo, Sezione del contenzioso amministrativo, Sottosezione Terza, con ordinanza 3 ottobre 2001, nella causa Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) contro Administración General del Estado, Azucareras Reunidas de Jaén, S.A. e Azucarera Ebro Agrícolas, S.A.	35
2002/C 84/60	Causa C-422/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten, con provvedimento 23 ottobre 2001, nella causa Försäkringsaktiebolaget Skandia e sig. Ola Ramstedt contro Riksskatteverket	36
2002/C 84/61	Causa C-438/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, con sentenza 8 novembre, nella causa Design Concept SA contro Flanders Expo SA	36
2002/C 84/62	Causa C-444/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 18 settembre 2001, nel procedimento amministrativo tra città Villingen-Schwenningen e Sig.ra Ophilia Akosua Owusu	36
2002/C 84/63	Causa C-445/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice Unico del Tribunale di Biella con ordinanza 18 ottobre 2001, nella causa Roberto Simoncello e Piera Boerio contro Direzione Provinciale del Lavoro (Vercelli)	37

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 84/64	Causa C-447/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna, con ordinanza 5 novembre 2001, nella causa DLD Trading Company Import — Export, spol. s.r.o. contro Repubblica d'Austria	37
2002/C 84/65	Causa C-448/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria), con ordinanza 13 novembre 2001, nella causa 1. EVN AG, 2. WIENSTROM GmbH contro Stato federale	38
2002/C 84/66	Causa C-449/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (England and Wales) (Civil Division) con ordinanza 11 maggio 2001, nella causa Abbey Life Assurance Company Ltd contro Kok Theam Yeap	38
2002/C 84/67	Causa C-452/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 19 ottobre 2001, nella causa tra 1) Margarete Ospelt, 2) fondazione Schlössle Weissenberg Familienstiftung contro Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg	39
2002/C 84/68	Causa C-455/01: Ricorso del 27 novembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	39
2002/C 84/69	Causa C-456/01 P: Ricorso proposto il 28 novembre 2001 dalla Henkel KGaA avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-335/99, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	40
2002/C 84/70	Causa C-457/01 P: Ricorso proposto il 28 novembre 2001 dalla Henkel KGaA avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-336/99, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	40
2002/C 84/71	Causa C-458/01: Ricorso del 29 novembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	41
2002/C 84/72	Causa C-459/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 29 novembre 2001	41
2002/C 84/73	Causa C-460/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 28 novembre 2001.	42
2002/C 84/74	Causa C-462/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Halmstads Tingsrätt (Svezia), con ordinanza 8 novembre 2001, nella causa Åklagaren contro Ulf Hammarsten	43

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 84/75	Causa C-465/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 4 dicembre 2001	43
2002/C 84/76	Causa C-466/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 4 dicembre 2001	44
2002/C 84/77	Causa C-474/01 P: Ricorso proposto il 6 dicembre 2001 dalla Procter & Gamble Company avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-129/00 tra la Procter & Gamble Company e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	45
2002/C 84/78	Causa C-478/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto l'11 dicembre 2001	45
2002/C 84/79	Causa C-479/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato l'11 dicembre 2001	46
2002/C 84/80	Causa C-483/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 13 dicembre 2001	46
2002/C 84/81	Causa C-484/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 13 dicembre 2001	47
2002/C 84/82	Causa C-486/01 P: Ricorso del Front National contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 2 ottobre 2001 nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, J.C. Martinez e Ch. de Gaulle, Front National, E. Bonino e a. contro Parlamento europeo, proposto il 17 dicembre 2001	47
2002/C 84/83	Causa C-488/01 P: Ricorso del sig. J.C. Martinez contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 2 ottobre 2001 nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, J.C. Martinez e Ch. de Gaulle, Front National, E. Bonino e a. contro Parlamento europeo, proposto il 17 dicembre 2001	48
2002/C 84/84	Causa C-489/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 17 dicembre 2001	49
2002/C 84/85	Causa C-501/01: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 24 dicembre 2001	49
2002/C 84/86	Causa C-502/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Hannover, con ordinanza 12 dicembre 2001, nella causa Silke Gaumin-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, chiamato in causa: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte	50

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 84/87	Causa C-8/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen, con ordinanza 28 novembre 2001, nella causa Ludwig Leichtle contro Bundesanstalt für Arbeit	50
2002/C 84/88	Causa C-12/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht, con ordinanza 19 dicembre 2001, nel procedimento penale nei confronti di Marco Grilli	50
2002/C 84/89	Causa C-15/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo, con ordinanza 16 gennaio 2002, nella causa Dr. Roman Moser contro sindaco di Salisburgo e delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo	51
2002/C 84/90	Causa C-32/02: Ricorso del 5 febbraio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	51
2002/C 84/91	Causa C-33/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 6 febbraio 2002	51
2002/C 84/92	Causa C-34/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Quarta — con ordinanza 24 gennaio 2002, nella causa Sante Pasquini contro INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale)	52
2002/C 84/93	Causa C-50/02: Ricorso del 19 febbraio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	53
2002/C 84/94	Cancellazione dal ruolo della causa C-18/99	53
2002/C 84/95	Cancellazione dal ruolo della causa C-48/01	54
2002/C 84/96	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-51/01 et C-52/01	54
2002/C 84/97	Cancellazione dal ruolo della causa C-118/01	54
2002/C 84/98	Cancellazione dal ruolo della causa C-119/01	54
2002/C 84/99	Cancellazione dal ruolo della causa C-244/01	54
2002/C 84/100	Cancellazione dal ruolo della causa C-336/01	54

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2002/C 84/101	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2001 nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai speciali Terni SpA contro Commissione delle Comunità europee («Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese — Extra di lega — Fissazione dei prezzi — Diritti della difesa — Durata dell'infrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Principio di parità di trattamento»)	55
2002/C 84/102	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2001 nella causa T-48/98, Compãnia española para la fabricaci3n de aceros inoxydables SA (Acerinox) contro Commissione delle Comunità europee («Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese — Extra di lega — Fissazione dei prezzi — Onere della prova — Durata dell'infrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Principio di parità di trattamento»)	55
2002/C 84/103	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2001 nella causa T-191/99, David Petrie e a. contro Commissione delle Comunità europee («Trasparenza — Accesso del pubblico ai documenti — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione — Procedimento per inadempimento — Messa in mora — Parere motivato — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico — Controlli e indagini — Procedimenti giudiziari — Regola dell'autore — Effetto diretto dell'art. 255 CE»)	56
2002/C 84/104	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2001 nella causa T-196/99, Area Cova, SA e a. contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Salvaguardia delle risorse ittiche — Convenzione sulla futura cooperazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale — Ippoglosso nero — Quota di cattura attribuita alla flotta comunitaria»)	56
2002/C 84/105	Sentenza del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2001 nel procedimento T-125/00, Joaquín López Madruga contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Trasferimento di una parte degli emolumenti nella moneta di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione — Art. 17, n. 2, lett. a) e lett. b) dell'allegato VII allo Statuto — Applicazione combinata)	57
2002/C 84/106	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2001 nella causa T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	57
2002/C 84/107	Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2001 nella causa T-65/96 DEP, Kish Glass & Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Liquidazione delle spese — Spese indispensabili sostenute per la causa dalle parti — Onorari d'avvocato»)	58

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 84/108	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2001 nella causa T-216/01 R, Reisebank AG contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Decisione che nega l'accesso a taluni documenti — Ricevibilità del ricorso di cui al procedimento principale)	58
2002/C 84/109	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2001 nella causa T-219/01 R, Commerzbank AG contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Decisione che nega l'accesso a taluni documenti — Ricevibilità del ricorso di cui al procedimento principale)	58
2002/C 84/110	Causa T-297/01: Ricorso della SIC — Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2001	59
2002/C 84/111	Causa T-298/01: Ricorso della SIC — Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2001	60
2002/C 84/112	Causa T-319/01: Ricorso della Norway Seafoods Denmark A/S contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2001	61
2002/C 84/113	Causa T-323/01: Ricorso della sig.ra Mercedes Alvarez Moreno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 dicembre 2001	61
2002/C 84/114	Causa T-326/01: Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2001	62
2002/C 84/115	Causa T-329/01: Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2001 dalla Archer Daniels Midland Company	62
2002/C 84/116	Causa T-336/01: Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 dicembre 2001 dalla EuroCommerce A.I.S.B.L.	63
2002/C 84/117	Causa T-1/02: Ricorso del sig. Robert Polinsky contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 3 gennaio 2002	64
2002/C 84/118	Causa T-3/02: Ricorso della Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H. e di altre sei imprese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 gennaio 2002	64
2002/C 84/119	Causa T-6/02: Ricorso del sig. Michael Gerhard Franz Platte contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2002	65
2002/C 84/120	Cancellazione dal ruolo della causa T-315/00	65

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 gennaio 2002

nella causa C-101/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office): The Queen contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: British Sugar plc,⁽¹⁾

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Designazione come “zucchero C” di un quantitativo di zucchero prodotto durante una determinata campagna di commercializzazione — Importo dovuto per lo zucchero smerciato sul mercato interno — Riscossione in caso di esportazione con titolo d'esportazione — Restituzioni all'esportazione»

(2002/C 84/01)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-101/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: British Sugar plc, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato

dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 305 (GU L 37, pag. 1), sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 10 settembre 1981, n. 2630, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (GU L 258, pag. 16), sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559 (GU L 336, pag. 26), nonché sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalle sig.re F. Macken, presidente di sezione, e N. Colneric (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto ha pronunciato il 10 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 24, n. 1, secondo comma, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 305, impone che un'impresa abbia effettivamente prodotto un quantitativo di zucchero equivalente alla somma delle sue quote A e B prima di poter imputare un certo quantitativo di zucchero come zucchero C.

2) L'autorità nazionale competente non è, in via di principio, autorizzata ad imporre ad un'impresa il pagamento di un importo ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559, qualora la

stessa non abbia informato l'impresa in questione di un tale obbligo entro i termini prescritti dall'art. 3, n. 2, del detto regolamento. Un superamento del termine è ammissibile se l'autorità nazionale competente ignorava incolpevolmente i particolari inerenti alla produzione di zucchero dell'impresa e tale ignoranza sia ragionevolmente imputabile alla detta impresa, allorché quest'ultima non ha agito nel rispetto della buona fede né di tutte le pertinenti disposizioni.

- 3) L'autorità nazionale competente può, senza violare gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e senza violare i principi generali del diritto comunitario, rifiutarsi di accettare retroattivamente una dichiarazione di esportazione presentata allo scopo di ottenere restituzioni all'esportazione e di prorogare il termine previsto per comprovare l'avvenuta esportazione, ove l'impresa, avendo chiesto ed ottenuto dalla detta autorità un titolo di esportazione di zucchero C per zucchero che non poteva essere considerato tale, non abbia né chiesto né ottenuto le restituzioni all'esportazione alle quali avrebbe avuto diritto, qualora lo zucchero fosse stato esportato come zucchero di quota A o B.

(1) GU C 160 del 5.6.1999.

Repubblica italiana con lettera del Segretario generale della Commissione 19 gennaio 1999, nonché di tutti gli atti connessi e presupposti, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale ha pronunciato il 30 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 16 dicembre 1998 di approvazione di modifiche alle ripartizioni indicative delle iniziative comunitarie, comunicata alla Repubblica italiana con lettera del Segretario generale della Commissione 19 gennaio 1999, è annullata.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*
- 3) *L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.*

(1) GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

30 gennaio 2002

nella causa C-107/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative»)

(2002/C 84/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-118/99: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Liquidazione dei conti — FEAOG — Esercizio finanziario 1995 — Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi»)

(2002/C 84/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-107/99, Repubblica italiana (agenti: sig. U. Leanza, assistito dal sig. I. M. Braguglia), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. de March, K. Simonsson e H. Speyart) sostenuta da Irlanda (agenti: signora J. Payne, assistita dal signor D. McGuinness, SC, e E. Kent, solicitor) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J. E. Collins, assistito dal signor D. Wyatt, QC.) avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 1998 di approvazione di modifiche alle ripartizioni indicative delle iniziative comunitarie, comunicata alla

Nella causa C-118/99, Repubblica francese (agenti: signor J.-F. Dobelle, signora K. Rispal-Bellanger e C. Vasak), sostenuta da Repubblica finlandese (agente: signora T. Pynnä) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor P. Oliver) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999,

1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37), nella parte che riguarda la Repubblica francese, la Corte (Sesta Sezione), composta dalle sig.re F. Macken (relatore), presidente di sezione, e N. Colneric, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

nella causa C-146/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Pomodori — Prezzo minimo pagabile ai produttori»)

(2002/C 84/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-146/99, Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. D. Del Gaizo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. F.P. Ruggeri Laderchi, assistito dalla sig.ra A. Dal Ferro), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia (GU L 61, pag. 34), nella parte in cui respinge per un importo di ITL 7 421 939 820 le spese sostenute dalla Repubblica italiana per aiuti alla trasformazione dei pomodori, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. C. Gulmann (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 27 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 174 del 19.6.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-164/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Amtsgericht Tauberbischofsheim): Portugaia Construções L^{da} (¹)

(«Libera prestazione dei servizi — Imprese del settore edile — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori — Salario minimo»)

(2002/C 84/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-164/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Tauberbischofsheim (Germania) nel procedimento a carico di Portugaia Construções L^{da}, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Nel valutare se l'applicazione da parte dello Stato membro ospitante di una regolamentazione nazionale che prevede un salario minimo sia compatibile con gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), è compito delle autorità o, se del caso, dei giudici nazionali di verificare se questa regolamentazione, considerata in maniera oggettiva, assicuri la protezione dei lavoratori distaccati. A tale riguardo, benché l'intenzione dichiarata del legislatore non possa essere determinante, essa può tuttavia costituire un indizio dello scopo perseguito dalla detta regolamentazione.*

2) *La circostanza che un datore di lavoro nazionale possa, stipulando un contratto collettivo aziendale, stabilire livelli salariali inferiori alla retribuzione minima fissata con un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale, mentre ciò non è possibile per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, costituisce un'ingiustificata restrizione della libera prestazione di servizi.*

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

1) *La Repubblica italiana, avendo previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 226 del 7.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 novembre 2001

nella causa C-202/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 78/687/CEE — Mantenimento di un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista — Mantenimento della possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri per i medici di cui all'art. 19 della direttiva 78/686/CEE»)

(2002/C 84/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-202/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e B. Mongin) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. P.G. Ferri), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo mantenuto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), e avendo mantenuto la possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri per i medici che esercitano l'attività di odontoiatra, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 29 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 novembre 2001

nella causa C-221/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova): Giuseppe Conte contro Stefania Rossi (¹)

(«Onorari degli architetti — Procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento — Parere dell'associazione professionale — Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE)»)

(2002/C 84/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-221/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Giuseppe Conte e Stefania Rossi, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 29 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.
- 2) Gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i liberi professionisti possono stabilire liberamente l'importo degli onorari relativi a talune prestazioni da essi effettuate.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 aprile 1999, causa T-112/97, Monsanto/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 1997, C(97) 148 definitiva, con cui è stata definita, a termini dell'art. 175 del Trattato CE, la posizione in ordine all'inclusione della somatotropina bovina nell'allegato II del regolamento n. 2377/90, è respinto.
- 3) La Monsanto Company è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.
- 4) La Repubblica francese sopporta le proprie spese sostenute sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte.

(¹) GU C 265 del 18.9.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

nella causa C-248/99 P: Repubblica francese contro Monsanto Company (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Domanda volta all'inclusione di una somatotropina bovina di ricombinazione (BST) nell'elenco delle sostanze non sottoposte ad un limite massimo di residui — Divieto di immissione sul mercato di tale sostanza — Rigetto della domanda di inclusione»)

(2002/C 84/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-248/99 P, Repubblica francese (agenti: signori R. Abraham e J.-F. Dobbelle e signore K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, quindi signor G. de Bergues), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 aprile 1999 nella causa T-112/97, Monsanto/Commissione (Racc. pag. II-1277), procedimento in cui l'altra parte è: Monsanto Company, società costituita secondo la legge dello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America), (agenti: signor C. Stanbrook, QC, e signora D. Holland, barrister), e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J.-L. Dewost, R. Wainwright e T. Christoforou) la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

5 febbraio 2002

nella causa C-255/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Anna Humer (¹)

(«Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di prestazione familiare — Versamento di anticipi su assegno alimentare — Condizione di residenza del figlio minore nel territorio nazionale — Esportazione di prestazioni all'estero»)

(2002/C 84/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-255/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa riguardante la minore Anna Humer, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. h), 73 e 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché degli artt. 3, n. 1, e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1615, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 5 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- a) Una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'*österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz)* (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), adottato nel 1985, costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.
- b) Una persona, uno dei genitori della quale sia lavoratore subordinato o disoccupato, rientra nell'ambito di applicazione *ratione personae* del regolamento n. 1408/71, come modificato, in quanto familiare di un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), punto i), di detto regolamento.
- c) Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che il figlio minore che risiede con il genitore al quale è affidato in uno Stato membro diverso da quello che eroga la prestazione ed il cui altro genitore, tenuto a versargli un assegno alimentare, lavora o è disoccupato nello Stato membro che eroga la prestazione ha diritto ad una prestazione familiare quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'*Unterhaltsvorschussgesetz*.

(¹) GU C 265 del 18.9.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-269/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg): Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co., Ernst Nowka GmbH & Co. KG contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG (¹)

(«Prodotti agricoli ed alimentari — Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine — Procedimento semplificato di registrazione — Protezione della denominazione Spreewälder Gurken»)

(2002/C 84/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-269/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a

norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Hamburg (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co., Ernst Nowka GmbH & Co. KG contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG, domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 74, pag. 8), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 6 dicembre una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, per il fatto che esso registra la denominazione Spreewälder Gurken.

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

nella causa C-270/99 P: Z contro Parlamento europeo (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Procedimento disciplinare — Superamento dei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto del personale delle Comunità europee»)

(2002/C 84/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-270/99 P, Z, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J.-N. Louis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 4 maggio 1999, nella causa T-242/97, Z/Parlamento (Racc. PI, pagg. I-A-77 e II-401),

procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo (agente: sig. H. Krück), la Corte, composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissechet e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Z è condannato alle spese.*

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

**nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato):
Impresa Lombardini SpA — Impresa Generale di Costruzioni contro ANAS — Ente nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99), e tra Impresa Ing. Mantovani SpA e ANAS — Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli (C-286/99), con l'intervento di: Coopsette Soc. coop. arl (C-286/99)⁽¹⁾**

(«Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione degli appalti — Offerte anormalmente basse — Modalità di giustificazione e di esclusione applicate in uno Stato membro — Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice in base al diritto comunitario»)

(2002/C 84/12)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Consiglio di Stato nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Impresa Lombardini SpA — Impresa Generale di Costruzioni contro ANAS — Ente nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99), e tra Impresa Ing. Mantovani SpA e ANAS — Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli (C-286/99), con l'intervento di: Coopsette Soc. coop. arl (C-286/99), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30, n. 4, della direttiva del

Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissechet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 27 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel modo seguente:

- *Esso si oppone alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato membro che consentono all'amministrazione aggiudicatrice di respingere come anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75 % dell'importo posto a base d'asta menzionato nel bando di gara, che gli offerenti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere a questi ultimi la possibilità di far valere il loro punto di vista, dopo l'apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che hanno dato luogo a sospetti.*
- *Esso si oppone anche alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che impongono all'amministrazione aggiudicatrice di prendere in considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, solamente le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione di giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.*
- *Per contro esso non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/37 non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che, in materia di determinazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena di esclusione della loro partecipazione all'appalto, ad allegare alla loro offerta giustificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75 % dell'importo posto a base d'asta, e, dall'altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell'insieme delle offerte ricevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento del deposito del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l'applicazione di tale metodo di calcolo essere riesaminato dall'amministrazione aggiudicatrice.*

(¹) GU C 314 del 30.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

6 dicembre 2001

**nella causa C-353/99 P: Consiglio dell'Unione europea
contro Heidi Hautala e a. ⁽¹⁾**

(«Ricorso — Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Decisione del Consiglio 93/731/CE — Eccezioni all'accesso ai documenti — Tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Accesso parziale»)

(2002/C 84/13)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-353/99 P, Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra J. Aussant e dai sigg. G. Maganza e M. Bauer), sostenuta da Regno di Spagna (agente: sig.ra R. Silva de Lapuerta), avente ad oggetto avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 luglio 1999, nella causa T-14/98, Hautala/Consiglio (Racc. pag. II-2489), procedimento in cui l'altra parte è: Heidi Hautala, membro del Parlamento europeo (avocats: avv.ti O.W. Brouwer e T. Janssens), sostenuta da Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde) e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig. J.E. Collins assistito dalla sig.ra H. Davies), Repubblica finlandese (agenti: inizialmente sig. H. Rotkirch, quindi sig.ra T. Pynnä), Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse) e Repubblica francese, la Corte composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna, il Regno di Danimarca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica finlandese e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 333 del 20.11.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

29 novembre 2001

nella causa C-366/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Joseph Griesmar contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation ⁽¹⁾

(«Politica sociale — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne — Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) o della direttiva 79/7 CEE — Regime francese delle pensioni di vecchiaia civili e militari — Maggiorazione di anzianità per figli riservata ai dipendenti pubblici di sesso femminile — Ammissibilità con riguardo all'art. 6, n. 3, dell'accordo sulla politica sociale o alle disposizioni della direttiva 79/7/CEE»)

(2002/C 84/14)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-366/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Joseph Griesmar e Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e 6, n. 3, dell'accordo sulla politica sociale (GU 1992, C 191, pag. 91), nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), la Corte composta da dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 29 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le pensioni erogate sulla base di un regime quale il regime pensionistico francese dei pubblici dipendenti rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).

Malgrado il disposto dell'art. 6, n. 3, dell'accordo sulla politica sociale, il principio della parità delle retribuzioni è violato da una disposizione quale l'art. L.12, lett. b), del code des pensions civiles et militaires de retraite, nei limiti in cui essa esclude dal beneficio delle maggiorazioni di anzianità da essa istituita ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia i dipendenti pubblici di sesso maschile che siano in grado di provare di aver preso a carico l'allevamento dei propri figli.

(¹) GU C 366 del 18.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-372/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 93/13/CE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mezzi destinati a far cessare l'uso di dette clausole»)

(2002/C 84/15)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-372/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signor P. Stancanelli) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor P.G. Ferri quindi signor U. Leanza, assistito dal signor G. de Bellis) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari per:

- applicare le disposizioni della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), a tutti i contratti stipulati tra un consumatore e un professionista;
- recepire l'art. 5, terza frase, della suddetta direttiva, e
- recepire integralmente gli artt. 6, n. 2, e 7, n. 3, della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva,

la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass ha pronunciato il 24 gennaio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari per recepire integralmente l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 352 del 4.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-373/99: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Ortofrutticoli — Seminativi»)

(2002/C 84/16)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-373/99, Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I.-K. Chalkias) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/596/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 226, pag. 26), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 6 del 8.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

22 gennaio 2002

nella causa C-390/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo): Canal Satélite Digital SL e Administración General del Estado (1)

(«Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) — Direttiva 95/47/CE — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato di iscrizione in un registro nazionale a tal fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di successivo ottenimento di omologazione amministrativa dei medesimi — Direttiva 83/189/CEE — Nozione di "regola tecnica"»)

(2002/C 84/17)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-390/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) nella controversia dinanzi ad esso pendente tra Canal Satélite Digital SL e Administración General del Estado, con l'intervento di: Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE), nel combinato disposto con gli artt. 1-5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU L 281, pag. 51), nonché dell'art. 1, punto 9, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), nel testo modificato ed aggiornato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE (GU L 100, pag. 30), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Una normativa nazionale che assoggetti l'immissione in commercio di apparecchi, attrezzature, decodificatori o sistemi di trasmissione e di ricezione digitale di segnali televisivi via satellite nonché la prestazione dei servizi connessi da parte degli operatori di servizi di accesso condizionato ad una procedura di previa autorizzazione costituisce restrizione sia alla libera

circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi. Pertanto, per poter risultare giustificata con riguardo alle dette libertà fondamentali, una siffatta normativa deve perseguire un motivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario e rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essere idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

2) Per poter stabilire se una normativa nazionale del genere di quella oggetto della causa principale rispetti il principio di proporzionalità, il giudice di rinvio dovrà prendere in esame, in particolare, le seguenti considerazioni:

— affinché un regime di previa autorizzazione amministrativa risulti giustificato pur in deroga a tali libertà fondamentali, deve essere in ogni caso fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario;

— un provvedimento posto in essere da uno Stato membro che, sostanzialmente, duplichi i controlli già effettuati nell'ambito di altre procedure, nello Stato medesimo o in un altro Stato membro, non può essere considerato necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;

— una procedura di previa autorizzazione è necessaria solamente quando un controllo a posteriori debba essere considerato troppo tardivo per garantire la reale efficacia del controllo stesso e consentire al medesimo di conseguire lo scopo perseguito;

— una procedura di previa autorizzazione non può essere conforme ai principi fondamentali della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi se, in considerazione della sua durata e delle spese sproporzionate che ne derivino, sia tale da dissuadere gli operatori interessati dal perseguimento dei propri progetti.

3) Una normativa nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato l'obbligo di iscrivere in un registro gli apparecchi, le attrezzature, i decodificatori o i sistemi di trasmissione e di ricezione digitale di segnali televisivi via satellite che essi intendano porre in commercio e di ottenere la previa omologazione di tali prodotti prima di poter esser posti in commercio costituisce una «regola tecnica» ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nel testo modificato e aggiornato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE.

(1) GU C 6 del 8.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

nella causa C-409/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH e Finanzlandesdirektion für Steiermark, e tra Michael Stadler e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg⁽¹⁾

«Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 6 e 7 — Diritto a detrazione dell'IVA a monte — Esclusioni previste dalla legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva — Esclusioni per motivi congiunturali — Consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto previsto dall'art. 29»

(2002/C 84/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-409/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH e Finanzlandesdirektion für Steiermark, e tra Michael Stadler e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, nn. 6 e 7, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: D. Lousterman-Hubeau, capo divisione ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, osta a che uno Stato membro escluda, successivamente all'entrata in vigore della sesta direttiva 77/388, le spese relative a taluni autoveicoli dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, mentre, al momento dell'entrata in vigore di detta direttiva, dette spese davano diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo una prassi costante delle autorità pubbliche di detto Stato, basata su un decreto ministeriale.*
- 2) *L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle*

detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato prevista dall'art. 29 della stessa direttiva. La detta disposizione non autorizza neanche uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto privi di indicazioni quanto al loro limite temporale e/o che facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamenti strutturali miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito dello Stato.

⁽¹⁾ GU C 20 del 22.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

nella causa C-424/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/105/CEE — Nozione di elenco positivo ai sensi dell'art. 6 della direttiva 89/105 — Termine per l'esame di una richiesta di inclusione di una specialità medicinale nel detto elenco — Obbligo di prevedere un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto»

(2002/C 84/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-424/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J.C. Schieferer) contro Repubblica d'Austria (agente: sig.ra C. Pesendorfer), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o comunicato alla Commissione, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 6, n. 2, seconda frase, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di associazione malattia, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale articolo.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 6 del 8.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

nella causa C-428/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): H. van den Bor BV contro Voedselvoorzienings- en verkoopbureau (¹)

(«Agricoltura — Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina — Competenza degli Stati membri — Indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di vitelli britannici ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996»)

(2002/C 84/20)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-428/99, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra H. van den Bor BV e Voedselvoorzienings- en verkoopbureau, domanda vertente sulla competenza degli Stati membri ad indennizzare gli allevatori di bovini e a determinare l'importo dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento di vitelli britannici, ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996, nonché sull'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99, pag. 16),

come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841 (GU L 114, pag. 18), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine devono essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni relative ad una possibile relazione tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia che colpisce l'uomo, nota come malattia di Creutzfeldt-Jacob, e alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE,

— a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito e che si trovassero sul loro territorio, nonché

— ad adottare un provvedimento di indennizzo accessorio alla misura che imponeva l'abbattimento degli animali, qualora esistessero fondate ragioni di ritenere che gli allevatori avrebbero potuto, in mancanza di un equo indennizzo, dissimulare l'origine degli animali posseduti al fine di evitare il loro abbattimento e il danno economico che ne sarebbe derivato.

- 2) Anche se uno Stato membro era competente ad adottare misure d'indennizzo in applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, come modificata dalla direttiva 92/118, il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841, ostavano al fatto che, a partire dalla data in cui questo regolamento è divenuto applicabile, fossero le disposizioni nazionali a determinare l'importo dell'indennizzo da versare agli allevatori.

(¹) GU C 20 del 22.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-439/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) — Mantenimento in vigore di talune norme nazionali e regionali in materia di fiere, esposizioni, mostre e mercati»)

(2002/C 84/21)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-439/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Traversa e sig.ra M. Patakia, assistita dal sig. A. Cevese) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. D. Del Gaizo) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana,

— avendo mantenuto in vigore le seguenti norme:

- art. 2, primo comma, e art. 7 del regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454
- art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;
- art. 2, paragrafi 4, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390;
- art. 4 della legge regionale della Liguria 14 luglio 1978, n. 40;
- art. 6, paragrafi 1, lett. e), f), g) e h), e 4, e art. 7 della legge regionale del Veneto 2 agosto 1988, n. 35;
- art. 2, sesto comma, art. 4, primo trattino, art. 6, terzo e quarto comma, e art. 10, terzo comma, lett. a), della legge regionale delle Marche 12 marzo 1979, n. 16;

— art. 4, art. 5, sesto comma, lett. a) e c), art. 6, primo comma, art. 8, primo e secondo comma, e art. 16, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 maggio 1980, n. 43;

— art. 4, paragrafi 1, lett. c), e 2, e art. 15, paragrafo 3, della legge regionale della Lombardia 29 aprile 1980, n. 45;

— artt. 3, 4 e 8, ultimo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 1981, n. 10;

— artt. 2, ultimo comma, e 6 della legge regionale dell'Abruzzo 13 novembre 1980, n. 75, e

— artt. 3, 5 e 6, terzo e quarto comma, 12 e 19, primo comma, della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 2 settembre 1978, n. 35,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), 61, 63 e 64 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 51 CE, 52 CE e 53 CE) e 65 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 54 CE e 55 CE), e che la Repubblica italiana,

— avendo mantenuto in vigore le seguenti norme:

— art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

— art. 2, lett. c) e d), art. 3, primo comma, lett. b) e c), e art. 5, primo comma, lett. a), della legge regionale della Liguria 3 novembre 1972, n. 12;

— art. 8, paragrafo 1, lett. d), della legge regionale del Veneto 2 agosto 1988, n. 35;

— art. 6, terzo comma, paragrafi 3 e 4, art. 7, art. 8, secondo comma, e art. 11, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 maggio 1980 n. 43;

— art. 5, paragrafi 2 e 5, art. 10, paragrafo 4, art. 11, paragrafi 2 e 3, e art. 15, paragrafo 1, della legge regionale della Lombardia 29 aprile 1980, n. 45;

— artt. 5, 13, 14 e 15, primo comma, lett. a), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 1981, n. 10;

— art. 7 della legge regionale dell'Abruzzo 13 novembre 1980, n. 75, e

- artt. 6, 7 e 23 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 2 settembre 1978, n. 35,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59-61 e 63-66 del Trattato nonché in forza degli artt. 52 e 54 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 44 CE), 55 del Trattato CE (divenuto art. 45 CE), 56 e 57 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 47 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore), A. La Pergola, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 15 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore le seguenti norme:*

- art. 2, primo comma, e art. 7 del regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454;
- art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;
- art. 2, paragrafi 4, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390;
- art. 4 della legge regionale della Liguria 14 luglio 1978, n. 40;
- art. 6, paragrafo 1, lett. e), f) e h), e art. 7 della legge regionale del Veneto 2 agosto 1988, n. 35;
- art. 4, art. 5, sesto comma, lett. a) e c), art. 6, primo comma, art. 8, primo e secondo comma, e art. 16, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 maggio 1980, n. 43;
- art. 4, paragrafi 1, lett. c), e 2, e art. 15, paragrafo 3, della legge regionale della Lombardia 29 aprile 1980, n. 45;
- artt. 3, 4 e 8, ultimo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 1981, n. 10;
- artt. 3, 5 e 12 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 2 settembre 1978, n. 35,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), 61, 63 e 64 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 51 CE, 52 CE e 53 CE) e 65 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 54 CE e 55 CE).

- 2) *La Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore le seguenti norme:*

- art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;
- artt. 2, lett. c) e d), 3, primo comma, lett. b) e c), e 5, primo comma, lett. a), della legge regionale della Liguria 3 novembre 1972, n. 12;
- art. 8, paragrafo 1, lett. d), della legge regionale del Veneto 2 agosto 1988, n. 35;
- artt. 8, secondo comma, e 11, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 maggio 1980, n. 43, e
- artt. 5, 13, 14 e 15, primo comma, lett. a), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 1981, n. 10,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59-61 e 63-66 del Trattato nonché in forza degli artt. 52 e 54 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 44 CE), 55 del Trattato CE (divenuto art. 45 CE), 56 e 57 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 47 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE).

- 3) Per il resto il ricorso è respinto.

- 4) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-466/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana(¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti)

(2002/C 84/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-466/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora L. Ström e signor G. Bisogni) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor P. G. Ferri) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva del Consiglio

15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo comunicato alla Commissione le informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, per quanto attiene alle Regioni Sicilia e Basilicata, né le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per quanto attiene alla totalità delle regioni italiane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 34 del 5.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 dicembre 2001

causa C-472/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Clean Car Autoservice GmbH contro Stadt Wien, Republik Österreich⁽¹⁾

(«Art. 234 CE — Spese delle parti nella causa principale — Art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte»)

(2002/C 84/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-472/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

(Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Clean Car Autoservice GmbH e Stadt Wien, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 104, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nella versione codificata del 6 marzo 1999, 1999/C 65/01 (GU C 65, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissechet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 6 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nella versione codificata del 6 marzo 1999, 1999/C 65/01, deve essere interpretato nel senso che la liquidazione delle spese sostenute dalle parti nella causa principale ai fini del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 234 CE è disciplinata dalle norme di diritto nazionale applicabili alla controversia sottoposta al giudice di rinvio, purché le dette norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano incidenti di procedura analoghi che possano scaturire nell'ambito di tale controversia conformemente al diritto nazionale.

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 gennaio 2002

nella causa C-480/99 P: Gerry Plant e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso d'annullamento a norma dell'art. 33 del Trattato CECA — Ricevibilità — Principio del contraddittorio nel procedimento giurisdizionale»)

(2002/C 84/24)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-480/99 P, Gerry Plant e a. (agente: signora B. Hewson, barrister, su incarico di signor T. Graham, solicitor)

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 settembre 1999 nelle cause riunite T-148/98 e T-162/98, Evans e a./Commissione (Racc. pag. II-2837), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. Erhart e B. Doherty) e South Wales Small Mines Association, con sede in Fochriw, Near Bargoed (Regno Unito), (agenti: T. Sharpe, QC, e M. Brealey, barrister, su incarico di S. Llewellyn Jones, solicitor) la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 10 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 1999, nelle cause riunite T-148/98 e T-162/98, Evans e a./Commissione, è annullata nelle parti in cui:*
 - *dichiara irricevibile il ricorso nella causa T-148/98;*
 - *riunisce le cause T-148/98 e T-162/98;*
 - *dichiara che non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata nella causa T-148/98 né sulle domande di intervento presentate nella stessa causa dalla Power Gen UK plc, dalla National Power plc e dalla British Coal Corporation;*
 - *condanna i ricorrenti nella causa T-148/98 a sopportare le proprie spese nonché, in solido, le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nella causa T-162/98;*
 - *condanna la ricorrente nella causa T-162/98 a sopportare in solido le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nella causa T-148/98.*
- 2) *La causa T-148/98 è rinviata al Tribunale di primo grado affinché statuisca sul merito.*
- 3) *Le spese sostenute nella causa T-148/98 sono riservate.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

24 gennaio 2002

**nella causa C-500/99 P: Conserve Italia Soc. Coop. arl
contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agricoltura — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Regolamento (CEE) n. 355/77 — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità»)

(2002/C 84/25)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-500/99 P, Conserve Italia Soc. Coop. arl, già Massalombarda Colombani SpA, con sede in San Lazzaro di Savena (Italia), (agenti: signore M. Averani, A. Pisaneschi, P. de Caterini e S. Zunarelli), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 ottobre 1999 nella causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione (Racc. pag. II-3139), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor F. Ruggeri Laderchi, assistito dal M. Moretto), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: L. Hewlett, amministratore ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Conserve Italia Soc. coop. a rl è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 4.3.2000.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

nella causa C-507/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): Denkavit Nederland BV contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau⁽¹⁾

(«Agricoltura — Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina — Competenze degli Stati membri — Decisione di abbattimento e determinazione del momento dell'abbattimento di vitelli britannici nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina del marzo 1996»)

(2002/C 84/26)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-507/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Denkavit Nederland BV e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau, domanda vertente sulla competenza degli Stati membri ad ordinare l'abbattimento di vitelli britannici e determinarne il momento nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina del marzo 1996 e sull'interpretazione dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore della carne bovina devono essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni relative all'eventualità di un nesso tra

l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia umana di Creutzfeldt-Jacob ed alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, in conformità all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e di prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE,

- a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito che si trovavano nel loro territorio, nonché,
- di conseguenza, a determinare il momento di tale abbattimento.

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 febbraio 2002

nella causa C-5/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/391/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro — Artt. 9, n. 1, lett. a), e 10, n. 3, lett. a) — Obbligo per il datore di lavoro di disporre di documenti contenenti una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro»)

(2002/C 84/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-5/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor M. Bogensberger) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signor W.-D. Plessing e signora B. Muttelsee-Schön) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo esentato i datori di lavoro aventi dieci dipendenti o meno, in forza dell'art. 6, n. 1, del Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz) [legge riguardante l'attuazione di misure di

protezione volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute del personale durante il lavoro (legge sulla protezione dei lavoratori)] del 7 agosto 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1246), dall'obbligo di disporre di documenti che contengano i risultati di una valutazione dei rischi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 249 CE), nonché degli artt. 9, n. 1, lett. a), e 10, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica federale di Germania, non avendo garantito che l'obbligo di disporre di documenti contenenti una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, previsto dalla direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, venga applicato in tutte le circostanze per i datori di lavoro aventi dieci lavoratori o meno, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 9, n. 1, lett. a), e 10, n. 3, lett. a), della direttiva.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 novembre 2001

nella causa C-17/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale): François De Coster contro Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort (¹)

(«Rinvio pregiudiziale — Nozione di giurisdizione nazionale — Libera prestazione dei servizi — Imposta comunale sulle antenne paraboliche — Ostacolo alla ricezione dei programmi televisivi diffusi via satellite»)

(2002/C 84/28)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-17/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Collège juridictionnel de la Région de

Bruxelles-Capitale (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra François De Coster e Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE e 55 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 29 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE e 55 CE), devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di un'imposta sulle antenne paraboliche come quella istituita dagli artt. 1-3 del regolamento istitutivo dell'imposta emanato il 24 giugno 1997 dal consiglio comunale di Watermael-Boitsfort.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 febbraio 2002

nella causa C-28/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Liselotte Kauer contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (¹)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 94, nn. 1-3 — Pensione di vecchiaia — Periodi di educazione compiuti in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71»)

(2002/C 84/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-28/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa

dinanzi ad esso pendente tra Liselotte Kauer e Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 94, nn. 1-3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 94, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, in combinato disposto, a seconda dei casi, con gli artt. 8 A, 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE), deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all'educazione dei figli, compiuti in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, ovvero in uno Stato membro dell'Unione europea, sono considerati periodi equiparati ai fini pensionistici soltanto alla duplice condizione

— *che siano stati compiuti dopo l'entrata in vigore del detto regolamento nel primo Stato, e*

— *che il ricorrente benefici o a abbia beneficiato, per i figli di cui trattasi, di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione di questo stesso Stato,*

laddove tali periodi, se compiuti nel territorio nazionale, sono considerati equiparati ai fini pensionistici senza essere soggetti ad alcun limite razione temporis né ad altre condizioni.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 gennaio 2002

nella causa C-31/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Conseil national de l'ordre des architectes contro Nicolas Dreessen (¹)

(«Rinvio pregiudiziale — Artt. 10 CE e 43 CE — Normativa nazionale che subordina l'accesso alla professione di architetto al possesso di un diploma o di una qualifica professionale — Cittadino comunitario titolare di un diploma che non figura tra quelli elencati nella direttiva 85/384/CEE — Obbligo per lo Stato membro ospitante, al quale sia stata presentata una domanda di esercitare la professione di architetto nel suo territorio, di procedere ad un raffronto delle competenze certificate dal diploma e dall'esperienza acquisita con le qualifiche richieste dalla sua normativa nazionale»)

(2002/C 84/30)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-31/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dalla Cour de cassation (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Conseil national de l'ordre des architectes e Nicolas Dreessen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 CE e 43 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 22 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 43 CE dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un cittadino comunitario presenti alle autorità competenti di uno Stato membro una domanda d'autorizzazione ad esercitare una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, tali autorità sono tenute a prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché la relativa esperienza dell'interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze certificate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, anche

quando una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione di cui trattasi, ma l'applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-35/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti»)

(2002/C 84/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-35/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor R. B. Wainwright e signora L. Ström) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora R. Magrill, assistita dal signor D. Wyatt, QC), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-43/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Andersen og Jensen ApS contro Skatteministeriet (¹)

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni — Conferimento d'attivo o conferimento di un ramo d'attività — Nozioni»)

(2002/C 84/32)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-43/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Andersen og Jensen ApS e Skatteministeriet, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, lett. c) e i), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi

d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, A. La Pergola, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 15 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 2, lett. c) e i), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che non c'è conferimento d'attivo ai sensi di questa direttiva quando una operazione prevede il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito consistente contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria dei relativi obblighi. È irrilevante a questo proposito il fatto che la società conferente conservi un piccolo numero di azioni di una società terza.*
- 2) *Spetta al giudice nazionale valutare se un conferimento d'attivo riguardi un'azienda autonoma ai sensi dell'art. 2, lett. i), della direttiva 90/434, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi, quando le future esigenze di liquidità della società beneficiaria del conferimento devono essere soddisfatte con un credito di esercizio concesso da un ente di credito che esige, in particolare, che gli azionisti della società beneficiaria del conferimento diano in garanzia un certo numero di azioni rappresentanti il capitale sociale di questa società.*

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-51/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour du travail de Bruxelles): Temco Service Industries SA contro Samir Imzilyen, Mimoune Belfarh, Abdesselam Afia-Aroussi, Khalil Lakhdar (¹)

(«Direttiva 77/187/CEE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese»)

(2002/C 84/33)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-51/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dalla Cour du travail di Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Temco Service Industries SA e Samir Imzilyen, Mimoune Belfarh, Abdesselam Afia-Aroussi, Khalil Lakhdar, con l'intervento di: General Maintenance Contractors SPRL (GMC), Weisspunkt SA, già Buyle-Medros-Vaes Associates SA (BMV), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica a una situazione in cui un committente che aveva affidato per contratto la pulizia dei suoi locali a un primo imprenditore, il quale faceva eseguire questi lavori da un subappaltatore, pone fine a questo contratto e conclude, al fine dell'esecuzione degli stessi lavori, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, allorché l'operazione non è accompagnata da alcuna cessione di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, tra il primo imprenditore o il subappaltatore e il nuovo imprenditore, ma il nuovo imprenditore riassume, in forza di un contratto collettivo di lavoro, una parte del personale del subappaltatore, a condizione che la riassunzione del personale riguardi una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dei dipendenti che il subappaltatore destinava all'esecuzione dei lavori subappaltati.*

- 2) *L'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187 dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che il contratto o il rapporto di lavoro di un lavoratore alle dipendenze del cedente alla data del trasferimento dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della detta direttiva, continui con il cedente, allorché detto lavoratore si oppone al trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo rapporto di lavoro.*

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 2002

nella causa C-55/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma): Elide Gottardo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Artt. 12 CE e 39, n. 2, CE — Prestazioni di vecchiaia — Convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera — Mancato computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera da un cittadino francese»)

(2002/C 84/34)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-55/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Roma nella causa dinanzi ad esso pendente tra Elide Gottardo e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE e 39, n. 2, CE, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 15 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.

⁽¹⁾ GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

30 gennaio 2002

nella causa C-103/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche — Protezione delle specie»)

(2002/C 84/35)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-103/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori R. Wainwright e P. Panayotopoulos) contro Repubblica ellenica (agenti: signore A. Samoni-Rantou e P. Skandalou) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per istituire ed attuare un sistema efficace di rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta a Zante (Grecia), al fine di evitare qualsiasi perturbazione della specie nel periodo di riproduzione nonché qualsiasi attività tale da deteriorare o distruggere i suoi siti di riproduzione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet, R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 30 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per istituire ed attuare un regime efficace di rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta a Zante, al fine di evitare qualsiasi perturbazione deliberata della specie durante il periodo di riproduzione nonché qualsiasi attività tale da danneggiarne o distruggerne i siti di riproduzione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-146/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Telecomunicazioni — Finanziamento del servizio universale — Contributo dei nuovi operatori»)

(2002/C 84/36)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-146/00, Commissione delle Comunità europee, (agenti: inizialmente sig. B. Doherty e signora F. Siredey-Garnier, quindi sig. E. Gippini Fournier e sig.ra F. Siredey-Garnier), contro Repubblica francese, (agenti: inizialmente sig.ra K. Rispal-Bellanger, sigg. F. Million e S. Pailler, quindi sigg. G. de Bergues, F. Million e S. Pailler) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che non conformandosi alle disposizioni di cui all'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13), e non rispettando le disposizioni di cui all'art. 5, nn. 1 e 3-5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE e delle dette direttive, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non conformandosi alle disposizioni di cui all'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, e non rispettando le disposizioni di cui all'art. 5, nn. 1 e 3-5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma delle dette direttive.*

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-148/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/51/CE»)

(2002/C 84/37)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-148/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig.ra S. Dragone e sig. F. P. Ruggeri Laderchi, quindi sig.ra S. Dragone e sig. L. Visaggio) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito sig. G. De Bellis) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:

— del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33),

- del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale (GU 1998, L 10, pag. 25), e
- della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208, pag. 43),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle suddette direttive, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, A. La Pergola e C. W. A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 176 del 24.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-166/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 97/41/CE, 98/51/CE e 98/67/CE»)

(2002/C 84/38)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-166/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande) contro Repubblica ellenica

(agenti: sig. G. Kanellopoulos e sig.re C. Tsiavou e D. Tsagkarakis) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:

- del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33),
- del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale (GU 1998, L 10, pag. 25),
- della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208, pag. 43), e
- della Commissione 7 settembre 1998, 98/67/CE, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (GU L 261, pag. 10),

nei termini prescritti da tali direttive, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle suddette direttive, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, A. La Pergola e C. W. A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:*
 - *del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,*

- della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e
- della Commissione 7 settembre 1998, 98/67/CE, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 192 del 8.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-170/00: Repubblica finlandese contro Commissione delle Comunità europee (¹)

«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1996 e 1997 — Premi speciali per i tori — Procedura che la Commissione deve seguire»

(2002/C 84/39)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-170/00, Repubblica finlandese (agenti: signore T. Pynnä e E. Bygglin) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. Niejahr e I. Koskinen) avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° marzo 2000, 2000/216/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 67, pag. 36), laddove essa esclude dal finanziamento comunitario spese per un importo di FIM 7 270 885,76, sostenute nello Stato membro ricorrente nell'ambito del pagamento anticipato di premi speciali per i tori, per gli esercizi finanziari 1996 e 1997, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D. A. O. Edward, A. La Pergola e

M. Wathelet, giudici, avvocato generale: L. A. Geelhoed cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 24 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-179/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Gerald Weidacher (curatore fallimentare della Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) e Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft

«Art. 149 dell'atto relativo all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia — Misure transitorie — Scorte eccedentarie — Art. 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94 — Competenza — Detentore della merce — Onere all'importazione applicabile — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Parità di trattamento»

(2002/C 84/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella procedura C-179/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gerald Weidacher (curatore fallimentare della Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) e Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 149, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), nonché sulla validità e l'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (GU L 328, pag. 42), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 15 gennaio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Commissione delle Comunità europee era competente, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, ad adottare le misure previste dall'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli.
- 2) L'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94 sotto il profilo dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.
- 3) La nozione di «detentore» di uno stock eccedentario, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, indica qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.
- 4) L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94 deve essere interpretato nel senso che, riguardo all'importazione di olio d'oliva tunisino, l'«onere all'importazione» applicabile nella Comunità a dodici il 31 dicembre 1994 è quello previsto dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 29 dicembre 1994, n. 3307, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.
- 5) L'esame della quinta questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, alla luce del principio della parità di trattamento.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-182/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht Wels): Lutz GmbH e altri, contro⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione — Tenuta del registro delle imprese — Incompetenza della Corte»)

(2002/C 84/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-182/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Wels (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente in seguito ad un ricorso presentato dalla Lutz GmbH e altri, e domanda vertente sulla validità degli artt. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), e 47 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 15 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottoposte dal Landesgericht Wels con ordinanza 9 maggio 2000.

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 gennaio 2002

nella causa C-218/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Vicenza): Cisl di Battistello Venanzio & C. Sas contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)⁽¹⁾

(«Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE) — Iscrizione obbligatoria ad un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Qualificazione come impresa di un ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»)

(2002/C 84/42)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-218/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Vicenza nella causa dinanzi

ad esso pendente tra Cisl di Battistello Venanzio & C. Sas e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), non comprende un ente che è incaricato dalla legge della gestione di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 febbraio 2002

nella causa C-276/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hessisches Finanzgericht, Kassel): Turbon International GmbH contro Oberfinanzdirektion Koblenz (¹),

«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata delle cartucce di inchiostro compatibili con le stampanti della marca Epson Stylus Color — Inchiostri (voce 3215) — Parti ed accessori di macchine della voce 8471 (voce 8473)»

(2002/C 84/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-276/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH, e Oberfinanzdirektion Koblenz, domanda vertente sull'interpretazione delle voci 3215 e 8473 della nomenclatura combinata, presenti nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica

ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente di sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, deve essere interpretato nel senso che una cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata, comprendente un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un'etichetta, inchiostro e confezionamento, la quale, per quanto riguarda sia la cartuccia sia l'inchiostro, può essere utilizzata unicamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d'inchiostro della marca Epson Stylus Color, deve essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata.

(¹) GU C 259 del 9.9.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 febbraio 2002

nella causa C-328/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg): Maria Weber e Martin Weber contro Freistaat Bayern (¹)

«Politica agricola comune — Regime di sostegno per i semi oleosi — Validità del regolamento (CEE) n. 525/93»

(2002/C 84/44)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-328/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Maria Weber, Martin Weber e Freistaat Bayern, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1993, n. 525, che fissa il valore degli importi di

riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 (GU L 56, pag. 18), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1993, n. 525, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 dicembre 2001

nella causa C-376/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/439/CEE e 75/442/CEE — Relazioni nazionali sull'attuazione — Omissione trasmissione alla Commissione»)

(2002/C 84/45)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-376/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbaek e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. M. Fiorilli), avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, le relazioni di cui all'art. 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), e di cui all'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), così come modificata dalla direttiva 91/692, entro il termine fissato dalle dette disposizioni, la

Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato l'11 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, entro il termine fissato dall'art. 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, la relazione di cui alla detta disposizione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 gennaio 2002

nella causa C-394/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2002/C 84/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-394/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. zur Hausen) contro Irlanda (agente: signor D. O'Hagan) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o

comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 17 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'Irlanda, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*
- 2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 gennaio 2002

nella causa C-423/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

(2002/C 84/47)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-423/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. zur Hausen) contro Regno del Belgio (agente: signora C. Pochet) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg.

R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 17 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 2002

nella causa C-196/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo (¹)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 75/442/CEE — Decisione 94/3/CE — Catalogo europeo dei rifiuti»

(2002/C 84/48)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-196/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor H. Støvlbaek e signora J. Adda) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor N. Mackel, quindi signor J. Faltz) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 15 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CCE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e della decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

nella causa C-208/99: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«FEAOG, sezione orientamento — Decisione della Commissione con cui vengono soppressi i contributi finanziari concessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 — Ricorso di annullamento parziale contro la designazione di uno Stato membro come destinatario — Irricevibilità manifesta»)

(2002/C 84/49)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-208/99, Repubblica portoghese (agenti: sigg. L. Fernandes, A. Cortesão de Seica Neves e sig.ra P. Fragão) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra A. M. Alves Vieira e sig. P. Oliver), avente ad oggetto l'annullamento parziale delle decisioni della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 543, C (1999) 544 e C (1999) 545, con cui vengono soppressi i contributi concessi rispettivamente alle imprese Belgravia L^{da}, Floreurop — Produtos Florestais L^{da} e Ordinal — Gestão de Investimentos L^{da}, a titolo della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 27 novembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 226 del 7.8.1999.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 ottobre 2001

nella causa C-30/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo)]: William Hinton & Sons L^{da} e Fazenda Pública, con l'intervento di: Ministério Público(¹)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Contabilizzazione dei dazi all'importazione da riscuotere — Scadenza del termine di prescrizione dell'azione di recupero — Art. 254 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo — Obbligo incombente alla Repubblica portoghese di procedere, con oneri a suo carico, all'eliminazione di talune scorte di prodotti»)

(2002/C 84/50)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-30/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra William Hinton & Sons L^{da} e Fazenda Pública, con l'intervento di: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, 2 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), 254 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3771, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21), nonché 4 e 8 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 579, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello

zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986 (GU L 57, pag. 21), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha emesso l'11 ottobre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento, devono essere interpretati nel senso che la contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore è un atto amministrativo che precede la notifica ai fini del recupero, nonché lo stesso recupero, e non consiste necessariamente nell'iscrizione da parte dell'autorità doganale, nei registri contabili, o su un altro supporto che li sostituisca, dell'importo di cui trattasi.
- 2) L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretato nel senso che, se un primo atto che determina l'importo dei prelievi dovuti è annullato e sostituito da un secondo atto che, senza modificare la base del recupero, lo fissa ad un importo inferiore a quello inizialmente stabilito, l'azione di recupero deve essere considerata avviata con il primo atto.
- 3) Né l'art. 254 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, né le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3771, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo e del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 579, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986, ostano a che la Repubblica portoghese esiga il pagamento previsto all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86 dagli operatori detentori di quantitativi residui di zucchero che essi sarebbero stati in grado di esportare nel termine previsto a tal fine.
- 4) Le autorità doganali di uno Stato membro devono rinunciare ad un recupero a posteriori dei dazi in applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 qualora:
 - i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore di interpretazione o di applicazione dei testi relativi al prelievo di cui trattasi, che è conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore,
 - un debitore di buona fede non abbia potuto ragionevolmente rilevare tale errore, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova, e

— lo stesso debitore abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla dichiarazione del fatto al quale è connessa la riscossione del prelievo di cui trattasi.

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

3 dicembre

nella causa C-59/00, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Bent Moustén Vestergaard contro Spøttrup Boligselskab (¹)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Appalti pubblici di lavori — Appalti di lavori che non raggiungono i valori limite previsti dalla direttiva 93/37/CEE — Clausola che impone l'impiego di un prodotto definito con il suo marchio, senza possibilità di avvalersi di un prodotto simile — Libera circolazione delle merci»)

(2002/C 84/51)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza delle Corti»)

Nel procedimento C-59/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bent Moustén Vestergaard contro Spøttrup Boligselskab, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6 e 30 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 28 CE), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, ha emesso, il 3 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) osta a che un'amministrazione aggiudicatrice inserisca nel capitolato d'oneri relativo ad un appalto pubblico di lavori che non supera il valore limite previsto dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, una clausola che prescrive, per l'esecuzione dell'appalto, l'impiego di un prodotto di una determinata marca qualora tale clausola non sia accompagnata dalla menzione o equivalente.

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

22 novembre 2001

nel procedimento C-223/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): Director-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) contro Partex — Companhia Portuguesa de Serviços SA⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità»)

(2002/C 84/52)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-223/00, Director-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) contro Partex — Companhia Portuguesa de Serviços avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) sull'interpretazione della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, (GU L 289, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. F. Macken, presidente di Sezione, N. Colneric, C. Gulmann, J. P. Puissochet e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 22 novembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Supremo Tribunal Administrativo, con ordinanza 10 maggio 1999, è irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 233 del 12.8.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

23 ottobre 2001

nella causa C-281/00 P: Una Film «City Revue» GmbH contro Parlamento europeo e a.⁽¹⁾

(«Direttiva 98/43/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Non luogo a provvedere — Onere delle spese processuali»)

(2002/C 84/53)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-281/00 P, la Una Film «City Revue» GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dal sig. R. Borgelt, Rechtsanwalt, assistito dal prof. M. Dausen, avente ad oggetto un ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98 e da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio (Racc. pag. II-2487), e diretto all'annullamento di questa sentenza e all'accoglimento delle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, in cui le altre parti del procedimento sono: Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Berger), Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. R. Gosalbo Bono e S. Marquardt), Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra I. Martínez del Peral), Markenverband eV, con sede in Wiesbaden (Germania), Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli SpA, con sede in Valdagno (Italia), Lancaster BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), Repubblica francese, Repubblica di Finlandia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e Salamander AG, con sede in Kornwestheim (Germania), Zino Davidoff SA, con sede in Friburgo (Svizzera) e Davidoff & Cie SA, con sede in Ginevra (Svizzera), Alma Media Group Advertising SA & Co. Partnership, Panel Two and Four Advertising SA, Rythmos Outdoor Advertising Sa e Media Center Advertising SA, tutte con sede in Atene (Grecia), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della terza sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 23 ottobre 2001, una ordinanza del seguente tenore:

- 1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso d'impugnazione proposto dalla Una Film «City Revue» GmbH.
- 2) La Una Film «City Revue» GmbH, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

3) *La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 259 del 9.9.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

23 ottobre 2001

nella causa C-313/00 P: Zino Davidoff SA contro Parlamento europeo e a.(¹)

(«Direttiva 98/43/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Non luogo a provvedere — Onere delle spese processuali»)

(2002/C 84/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-313/00 P, Zino Davidoff SA, con sede in Friburgo (Svizzera) e Davidoff & Cie SA, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentate dall'avv. R. Wägenbaur, avente per oggetto un ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio (Racc. pag. II-2487), ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di questa sentenza e all'accoglimento delle conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado, in cui le altre parti del procedimento sono: Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Berger), Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. R. Gosalbo Bono e S. Marquardt), convenuti in primo grado, Lancaster BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. R. Wägenbaur, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra I. Martínez del Peral), Markenverband eV, con sede in Wiesbaden (Germania), Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli SpA, con sede in Valdagno (Italia), Repubblica francese, Repubblica di Finlandia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, parti intervenienti in primo grado, e Salamander AG, con sede in Kornwestheim (Germania), Una Film «City Revue» GmbH, con sede in Vienna (Austria), Alma Media Group Advertising SA & Co. Partnership, Panel Two and Four Advertising SA, Rythmos Outdoor Advertising SA e Media Center Advertising Sa, tutte con sede in Atene (Grecia), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, il 23 ottobre 2001 ha emesso un'ordinanza del seguente tenore:

1) *Non vi è luogo a statuire sul ricorso d'impugnazione introdotto dalla Zino Davidoff SA, dalla Davidoff & Cie SA.*

2) *La Zino Davidoff SA, la Davidoff & Cie SA, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.*

3) *La Lancaster BV e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 novembre 2001

nella causa C-430/00 P: Anton Dürbeck GmbH contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Domanda di certificati di importazione supplementari — Caso di palese iniquità — Misure transitorie — Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 — Limitazione dei danni — Ricorso di annullamento»)

(2002/C 84/55)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-430/00 P, Anton Dürbeck GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. G. Meier, Rechtsanwalt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 19 settembre 2000, nella causa T-252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II-3031), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K.-D. Borchardt e C. van der Hauwaert), Regno di Spagna (agente: sig.ra R. Silva de Lapuerta) e Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Vasak), la Corte (Terza Sezione), composta dai sig.ri C. Gulmann, facente funzioni di presidente della Terza Sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 13 novembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Anton Dürbeck GmbH è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica francese ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

22 novembre 2001

nella causa C-80/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia)]: Michel SARL e Recettes des douanes (¹)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione è chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Direttiva 92/12/CEE — Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa — Direttiva 92/81/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali — Mancato rimborso di un'imposta nazionale sui prodotti petroliferi»)

(2002/C 84/56)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-80/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Michel SARL e Recettes des douanes, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], del primo considerando e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nonché del sesto e dell'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 22 novembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], il primo considerando e l'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonché il sesto e l'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti, in caso di mancato pagamento da parte del cliente di un commerciante in prodotti petroliferi, il rimborso di un'accisa come l'imposta nazionale sui prodotti petroliferi assolta dal suddetto commerciante.

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

24 ottobre 2001

nella causa C-186/01 R (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Alexander Dory contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Procedimento sommario — Domanda di pronuncia pregiudiziale — Incompetenza della Corte»)

(2002/C 84/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-186/01 R, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Alexander Dory e Repubblica federale di Germania, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte ha emesso il 24 ottobre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (supremo giudice amministrativo), con ordinanza 13 settembre 2001, nella causa Franca Ninni-Orasche contro Ministro federale per gli studi, i trasporti e l'arte

(Causa C-413/01)

(2002/C 84/58)

Con ordinanza 13 settembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 2001, nella causa Franca Ninni-Orasche contro Ministro federale per gli studi, i trasporti e l'arte, il Verwaltungsgerichtshof (supremo giudice amministrativo) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1.1. Un lavoro fin dall'inizio a tempo determinato e a breve termine (qui: due mesi e mezzo) di un cittadino dell'Unione europea in uno Stato membro, di cui non ha la cittadinanza, attribuisce la qualità di lavoratore in base all'art. 48 del Trattato CE (ora: art. 39 CE)?
- 1.2. È pertinente il fatto che, in questo caso, nel valutare la qualità di lavoratore nel senso suddetto, la persona in questione ha iniziato questo lavoro
 - 1.2.1. solo qualche anno dopo l'entrata in territorio straniero,
 - 1.2.2. ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del proprio rapporto di impiego a tempo determinato e a breve termine, l'abilitazione all'accesso agli studi universitari nello Stato membro ospitante dopo aver concluso gli studi nella propria terra natale,
 - 1.2.3. ha cercato una nuova attività dopo il rapporto di lavoro a tempo determinato e a breve termine fino all'inizio degli studi universitari?
2. In caso di soluzione affermativa della qualità di lavoratore migrante ai sensi del punto 1:
 - 2.1. Risulta volontaria, durante il tempo trascorso, la conclusione di un rapporto di lavoro fin dall'inizio a tempo determinato e a breve termine?
 - 2.2. In caso affermativo: se nella fattispecie, al fine di valutare il carattere volontario o involontario della fine del rapporto di lavoro, sia pertinente la circostanza, da sola o in concorso con l'altro fatto qui menzionato, che la persona in questione

2.2.1. ha acquisito l'abilitazione all'accesso agli studi universitari nello Stato membro ospitante poco tempo dopo la conclusione degli studi nella propria terra natale e/o

2.2.2. ha cercato immediatamente un'ulteriore attività fino all'inizio dei propri studi?

È importante, a questo proposito, per risolvere tale questione, stabilire se l'ulteriore impiego che cerca l'interessato costituisca, dal punto di vista contenutistico, una sorta di continuazione dell'attività a tempo determinato di livello simile (basso), ovvero se tale impiego corrisponda ad un titolo di qualificazione professionale più elevato ottenuto nel frattempo dall'interessato?

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo, Sezione del contenzioso amministrativo, Sottosezione Terza, con ordinanza 3 ottobre 2001, nella causa Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) contro Administración General del Estado, Azucareras Reunidas de Jaén, S.A. e Azucarera Ebro Agrícolas, S.A.

(Causa C-416/01)

(2002/C 84/59)

Con ordinanza 3 ottobre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 2001, nella causa Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) contro Administración General del Estado, Azucareras Reunidas de Jaén, S.A. e Azucarera Ebro Agrícolas, S.A., il Tribunal Supremo, Sezione del contenzioso amministrativo, Sottosezione Terza ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se le norme del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981⁽¹⁾, n. 1785, e/o del regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982⁽²⁾, n. 193, ostino a che le dette autorità dispongano che tale trasferimento o riassegnazione di quote avvenga a titolo oneroso e, pertanto, comporti l'obbligo, per l'impresa o per le imprese destinatarie, di fornire una controprestazione economica.
- b) Nel caso in cui la questione venga risolta negativamente, se, tuttavia, le dette norme ostino a che il prezzo della quota da trasferire e la ripartizione di quest'ultima siano determinati mediante asta pubblica; se le citate norme ostino al metodo dell'asta pubblica anche quando è previsto che nell'ambito dell'operazione di riassegnazione delle quote mediante asta si adotteranno i provvedimenti opportuni per evitare qualsiasi eventuale ripercussione negativa sugli agricoltori produttori nazionali di barbabietola da zucchero.
- c) Se l'interpretazione della normativa comunitaria sia la stessa e se le soluzioni debbano anch'esse rimanere le stesse a seguito dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 19 giugno 2001⁽³⁾, n. 1260, che, sostituendo i regolamenti anteriori, istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio 30 giugno 1981.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio 26 gennaio 1982.

⁽³⁾ GUL 178, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten, con provvedimento 23 ottobre 2001, nella causa Försäkringsaktiebolaget Skandia e sig. Ola Ramstedt contro Riksskatteverket

(Causa C-422/01)

(2002/C 84/60)

Con provvedimento 23 ottobre 2001, pervenuto nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 2001, nella causa Försäkringsaktiebolaget Skandia e sig. Ola Ramstedt contro Riksskatteverket, il Regeringsrätten ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, in particolare l'art. 49 CE, nel combinato disposto con l'art. 12, debbano essere interpretate nel senso che ostino all'applicazione di una normativa tributaria nazionale per effetto della quale un contratto assicurativo,

concluso presso un assicuratore stabilito in Inghilterra, in Germania o in Danimarca e rispondente a tutti i requisiti di un contratto di previdenza integrativa svedese — salvo il fatto di non essere stato sottoscritto presso un assicuratore stabilito in Svezia — debba essere fiscalmente considerato quale contratto di assicurazione di capitalizzazione con effetti meno favorevoli sotto il profilo delle imposte sui redditi eventualmente, a seconda delle circostanze della specie, rispetto a quelli che deriverebbero da un contratto di previdenza integrativa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, con sentenza 8 novembre, nella causa Design Concept SA contro Flanders Expo SA

(Causa C-438/01)

(2002/C 84/61)

Con sentenza 8 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 novembre 2001, nella causa Design Concept SA contro Flanders Expo SA, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾: base imponibile uniforme, per quanto riguarda le «prestazioni pubblicitarie», si applichi a prestazioni fornite indirettamente all'inserzionista e fatturate ad un terzo che a sua volta le fatturerà all'inserzionista, nel caso in cui quest'ultimo non produca la merce il cui prezzo comprenderà il costo della prestazione.

⁽¹⁾ GUL 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 18 settembre 2001, nel procedimento amministrativo tra città Villingen-Schwenningen e Sig.ra Ophilia Akosua Owusu

(Causa C-444/01)

(2002/C 84/62)

Con ordinanza 18 settembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2001, nel procedimento amministrativo tra città Villingen-Schwenningen e Sig.ra Ophilia

Akosua Owusu, il Bundesverwaltungsgericht, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'attività della prostituzione esercitata in modo autonomo da una cittadina dello Stato membro A nello Stato membro B riferita alla situazione giuridica esistente al 16 maggio 1997, rientri sotto la libertà di stabilimento (art. 52, Trattato CE) e, rispettivamente, la libera prestazione di servizi (art. 59, Trattato CE). Se, a tal riguardo, assuma rilievo se la prostituzione nel detto momento secondo l'ordinamento giuridico nazionale era considerata contraria al buon costume e asociale.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione:
se la cittadina dello Stato membro A, sulla base della situazione giuridica esistente al 16 maggio 1997, derivava nello Stato membro B un diritto di soggiorno direttamente dall'art. 8 del Trattato CE.
3. In caso di soluzione negativa della seconda questione:
se la stessa, nella situazione giuridica esistente al 16 maggio 1997, disponeva di un diritto di soggiorno⁽¹⁾ sulla base dei presupposti di cui all'art. 1 della direttiva CEE del Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/364 (GU L 180, pag. 26), anche se lo Stato membro B in quella data non aveva ancora trasposto nel diritto nazionale la detta direttiva.
4. In caso di soluzione affermativa della terza questione:
se la stessa al momento di entrare nel territorio dello Stato membro B doveva disporre di mezzi di sussistenza sufficienti e ne doveva dare dimostrazione alle competenti autorità, oppure se sia sufficiente che la stessa, durante il suo soggiorno in tale Stato membro, non abbia fatto ricorso all'assistenza sociale.

⁽¹⁾ GUL 180, pag. 26.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice Unico del Tribunale di Biella con ordinanza 18 ottobre 2001, nella causa Roberto Simoncello e Piera Boerio contro Direzione Provinciale del Lavoro (Vercelli)

(Causa C-445/01)

(2002/C 84/63)

Con ordinanza 18 ottobre 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 novembre 2001, nella causa Roberto Simoncello e Piera Boerio contro

Direzione Provinciale del Lavoro (Vercelli), il Giudice Unico del Tribunale di Biella ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le questioni relative alla compatibilità dell'art. 9 bis, comma 2, della legge 28.11.1996 n. 608, là ove è previsto per il datore di lavoro l'obbligo della comunicazione dell'assunzione di ogni lavoratore alla Sezione Circostrizionale per l'Impiego, nonché dell'art. 10 del D.lvo 23.12.1997 n. 469, là ove si richiama l'art. 9 bis della L. 608/1996, in caso di mediazione operata da soggetti non autorizzati, con i principi comunitari di cui agli artt. 39, 43, 86 (ex artt. 48, 52 e 90) Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna, con ordinanza 5 novembre 2001, nella causa DLD Trading Company Import — Export, spol. s.r.o. contro Repubblica d'Austria

(Causa C-447/01)

(2002/C 84/64)

Con ordinanza 5 novembre 2001, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 20 novembre successivo, nella causa DLD Trading Company Import — Export, spol. s.r.o. contro Repubblica d'Austria, il Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, per effetto del comportamento dell'autorità indicato nell'esposizione dei fatti, e in particolare a seguito della modifica dell'importo in franchigia transfrontaliera introdotta dal paragrafo 97a dello ZollR-DG in connessione al paragrafo 19a dello ZollR-DV a partire dal 1° gennaio 1998, che ha portato l'importo in questione ad euro 75 e/o euro 100, nonché per effetto della restrizione quantitativa stabilita in sede di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ed all'imposta sul consumo relative ai tabacchi, sia stata violata una norma di diritto comunitario direttamente applicabile ovvero una direttiva, e, in caso affermativo, quale.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

se tale norma di diritto comunitario direttamente applicabile ovvero tale direttiva, di cui viene in questione la possibile violazione, sia atta ad attribuire alla parte attrice nel procedimento a quo un diritto soggettivo.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):

se la Corte di giustizia delle Comunità europee, sulla base del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, disponga di tutte le informazioni per poter direttamente valutare se l'organo nazionale, mediante il comportamento indicato nell'esposizione dei fatti, abbia arrecato alla convenuta un determinato danno, ovvero se la Corte di giustizia affidi il compito di rispondere a tale questione al giudice austriaco remittente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria), con ordinanza 13 novembre 2001, nella causa 1. EVN AG, 2. WIENSTROM GmbH contro Stato federale

(Causa C-448/01)

(2002/C 84/65)

Con ordinanza 13 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 novembre 2001, nella causa 1. EVN AG, 2. WIENSTROM GmbH contro Stato federale, il Bundesvergabeamt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni del diritto comunitario che disciplinano la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare l'art. 26 della direttiva 93/36/CEE⁽¹⁾, vietino all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire per la fornitura di elettricità un criterio di attribuzione contraddistinto da un coefficiente del 45 %, che imponga all'offerente — senza vincolarlo ad un preciso termine di fornitura — di indicare il quantitativo di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabile che è in grado di mettere a disposizione di una clientela non ulteriormente specificata, e che attribuisca il massimo punteggio all'offerente che indichi il quantitativo più elevato, con riferimento al quale si tiene in considerazione solo il quantitativo fornito che ecceda la quantità del consumo da attendersi nell'ambito dell'appalto bandito.
2. Se le disposizioni del diritto comunitario che disciplinano la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665/CEE⁽²⁾, vietino di sottoporre l'annullamento di una decisione illegittima nel procedimento di ricorso di cui all'art. 1 della direttiva 89/665/CEE alla condizione che sia provato che tale decisione illegittima è di essenziale importanza per l'esito del procedimento di aggiudicazione.
3. Se le disposizioni del diritto comunitario che disciplinano la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare l'art. 26 della direttiva 93/36/CEE, vietino di

sottoporre l'annullamento di una decisione illegittima nel procedimento di ricorso di cui all'art. 1 della direttiva 89/665/CEE alla condizione che sia provato che tale decisione illegittima è di essenziale importanza per l'esito del procedimento di aggiudicazione, se tale prova dovesse risultare dalla verifica, da parte dell'autorità incaricata dei ricorsi, che la classificazione delle offerte effettivamente sottoposte muta qualora esse siano oggetto di una ulteriore valutazione effettuata escludendo il criterio di attribuzione illegittimo.

4. Se le disposizioni del diritto comunitario che disciplinano la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare l'art. 26 della direttiva 93/36/CEE, obblighino l'amministrazione aggiudicatrice a revocare l'indizione della gara d'appalto qualora uno dei criteri di aggiudicazione da quest'ultima stabiliti si riveli illegittimo nel procedimento di ricorso di cui all'art. 1 della direttiva 89/665/CEE.

⁽¹⁾ GU 1993, L 199, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1989, L 395, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (England and Wales) (Civil Division) con ordinanza 11 maggio 2001, nella causa Abbey Life Assurance Company Ltd contro Kok Theam Yeap

(Causa C-449/01)

(2002/C 84/66)

Con ordinanza 11 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 novembre 2001 nella causa Abbey Life Assurance Company Ltd contro Kok Theam Yeap, la Court of appeal (England and Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se «le polizze di assicurazione sulla vita, i vitalizi, le polizze di assicurazione malattia e le rendite pensionistiche, i fondi comuni di investimento, i fondi all'estero, i piani per investimenti personali in titoli azionari ed ogni altro contratto offerto dalla Abbey» possano essere definiti «merci» che rientrano nell'ambito delle disposizioni dei regolamenti del 1993 e/o della direttiva.
- 2) Se «le polizze di assicurazione sulla vita, i vitalizi, le polizze di assicurazione malattia e le rendite pensionistiche, i fondi comuni di investimento, i fondi all'estero, i piani per investimenti personali in titoli azionari e altri contratti offerti dalla Abbey» debbano essere:
 - (i) negoziabili e/o

(ii) cedibili

per poter essere definiti «merci» che rientrano nell'ambito delle disposizioni dei regolamenti del 1993 e/o della direttiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 19 ottobre 2001, nella causa tra 1) Margarete Ospelt, 2) fondazione Schlössle Weissenberg Familienstiftung contro Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg

(Causa C-452/01)

(2002/C 84/67)

Con ordinanza 19 ottobre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2001, nella causa tra 1) Margarete Ospelt, 2) fondazione Schlössle Weissenberg Familienstiftung contro Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se gli artt. 12 CE (ex art. 6 del Trattato CE), 56 CE e seguenti (ex artt. 73b e seguenti del Trattato CE) siano da interpretare nel senso che una normativa nazionale, che assoggetta a restrizioni amministrative i trasferimenti di terreni agricoli e silvicoli nell'interesse generale della conservazione, consolidazione o creazione di un sufficiente livello di vita della popolazione agricola, siano compatibili con le libertà fondamentali garantite da norme dell'Unione europea direttamente applicabili, con particolare riguardo alla libera circolazione dei capitali, anche nei confronti di Stati membri dello SEE quali «paesi terzi» ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE (ex art. 73b del Trattato CE).

2) Nell'ipotesi di soluzione affermativa della prima questione:

se gli artt. 12 CE (ex art. 6 del Trattato CE), 56 CE e seguenti (ex artt. 73b e seguenti del Trattato CE) siano da interpretare nel senso che la circostanza che le ricorrenti abbiano dovuto essere assoggettate, ai fini del trasferimento di terreni agricoli, ad un «procedimento di nulla osta» prima di poter procedere alla trascrizione nei libri fondiari del diritto di proprietà acquisito, ai sensi del Vorarlberger Gesetzes über den Verkehr mit Grundstücken (Grundverkehrsgesetz) (legge del Land del Vorarlberg sui trasferimenti immobiliari) (LGBI del Land del Vorarlberg 1993, pag. 61; in prosieguo: la «VGVG 1993»), costituisca violazione del diritto comunitario e se le ricorrenti abbiano subito violazione di una libertà fondamentale garantita, anche nei confronti degli Stati membri dello SEE quali «paesi terzi» a termini dell'art. 56, n. 1, CE (ex art. 73b del Trattato CE), da norme direttamente applicabili dell'Unione europea.

Ricorso del 27 novembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-455/01)

(2002/C 84/68)

Il 27 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard B. Wainwright e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana mantenendo in vigore una legislazione che subordina la commercializzazione dei prodotti non ancora totalmente armonizzati, destinati all'impiego su navi mercantili battente bandiera italiana, al rilascio di un certificato di conformità da parte di un istituto nazionale — limitando eventualmente al solo titolare il diritto di commercializzare il prodotto — e non riconoscendo la validità delle prove effettuate secondo standard internazionali da organismi accreditati negli altri Stati membri o negli Stati firmatari dell'accordo SEE, anche quando i dati sono posti a disposizione dell'autorità competente e dai certificati emerge che i materiali garantiscono un pari livello di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 28 e 30 del trattato;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

L'applicazione pedissequa alle merci legalmente prodotte e commercializzate in altri Stati membri delle norme previste per i prodotti nazionali, quando non risulti giustificata da esigenze imperative, ed in particolare il rifiuto di prendere in considerazione, ai fini del rilascio della «dichiarazione di tipo approvato», i certificati che accompagnano i prodotti stessi, anche quando contengono i dati necessari alla valutazione del loro livello di sicurezza, rappresenta indubbiamente una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione suscettibile di ostacolare gli scambi intracomunitari.

Quanto precede non pare in discussione. Il punto in contestazione attiene invece alla misura adottata dallo Stato italiano per adeguare la propria normativa nazionale ai principi del

diritto comunitario, una volta accertatone il contrasto. Non si può pensare che l'ordine di servizio 4 agosto 2000 n. 57/2000 del Comando del Corpo delle Capitanerie di porto sia tale da modificare il decreto 347/94 contenente le disposizioni incriminate.

A parere della Commissione le autorità italiane sono ben consapevoli anche di quanto precede, come risulta dall'impegno più volte assunto ma a tutt'oggi non mantenuto, di apportare le dovute modifiche al DPR 347/94 al fine di un allineamento della normativa nazionale ai principi del diritto comunitario.

Ricorso proposto il 28 novembre 2001 dalla Henkel KGaA avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-335/99, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-456/01 P)

(2002/C 84/69)

Il 28 novembre 2001 la Henkel KGaA, rappresentata dagli avv.ti Holger Friedrich Wissel e Dr. Christian Osterrieth, Rechtsanwälte, del Foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-335/99, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)⁽¹⁾.

La ricorrente conclude che la Corte voglia,

- annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 19 settembre 2001 nella causa T-335/99, notificata il 1° ottobre 2001 e

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 21 settembre 1999 emessa nel procedimento di ricorso R 71/1999-3 riguardante la domanda di marchio comunitario 703 231;

- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40⁽²⁾, sul marchio comunitario: contrariamente all'opinione del Tribunale di primo grado al marchio per il quale è stata fatta domanda non manca il concreto carattere distintivo. Al tempo della domanda sia la forma della pasticca come l'abbinamento dei colori, che erano stati scelti, e in particolare la combinazione di entrambe queste caratteristiche non erano tipici per un detersivo e meno che mai imposti da ragioni tecniche.

Contrariamente all'opinione espressa in prima istanza in linea di principio nessun elemento induce a ritenere che, circa gli articoli di consumo di utilizzo quotidiano, l'attenzione del consumatore sarebbe da considerare inferiore, piuttosto è vero il contrario.

In via subordinata: anche se fosse rilevante il momento della registrazione del marchio, non si può escludere l'idoneità della richiesta di marchio oggetto della controversia a servire da indicazione di provenienza. Poiché non è possibile prendere in considerazione il settore merceologico ponendosi il quesito se il carattere distintivo possa essere negato sulla base di eventuali somiglianze tra le merci — una tale considerazione confonde in maniera inammissibile la questione della idoneità alla registrazione con quella dell'ambito di protezione o della idoneità a confondere. Anche nel caso di somiglianze suscettibili di originare confusione spetta al titolare del marchio anteriore di attivarsi per ottenere la cancellazione del marchio successivo ai sensi dell'art. 8 del regolamento 40/94.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Raccolta della Giurisprudenza.

⁽²⁾ GU L 11, pag. 1.

Ricorso proposto il 28 novembre 2001 dalla Henkel KGaA avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-336/99, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-457/01 P)

(2002/C 84/70)

Il 28 novembre 2001 la Henkel KGaA, rappresentata dagli avv.ti Holger Friedrich Wissel e Dr. Christian Osterrieth, Rechtsanwälte, del Foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-336/99, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)⁽¹⁾.

La ricorrente conclude che la Corte voglia,

- annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 19 settembre 2001 nella causa T-336/99, notificata il 1° ottobre 2001 e
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 21 settembre 1999 emessa nel procedimento di ricorso R 71/1999-3 riguardante la domanda di marchio comunitario 703 231;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti corrispondono a quelli della causa C-456/01 P.

(¹) Non ancora pubblicata nella Raccolta della Giurisprudenza.

Ricorso del 29 novembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-458/01)

(2002/C 84/71)

Il 29 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Chiara Cattabriga e Arnaud Bordes, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/90/CE del Consiglio del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù di tale direttiva e del Trattato;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex art. 189 del Trattato CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° luglio 2000 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 29 novembre 2001

(Causa C-459/01)

(2002/C 84/72)

Il 29 novembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Docksey e K. Banks, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati (¹), come pure alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (²), o, in ogni caso, omettendo di informare la Commissione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle citate direttive, e
- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 del Trattato CE, in forza del quale una direttiva vincola ciascuno Stato membro per quanto riguarda il risultato

da raggiungere, comporta implicitamente l'obbligo per lo Stato membro di rispettare il termine di adempimento fissato nella direttiva. Questo termine è spirato senza che l'Irlanda abbia attuato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive indicate nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GUL 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50.

(²) GUL 24 del 30.1.1998, pag. 1.

n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214(²), recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, dall'art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454(³), che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché dagli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552(⁴), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 28 novembre 2001.

(Causa C-460/01)

(2002/C 84/73)

Il 28 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H.M.H. Speyart e G. Wilms, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non procedendo fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995:
 - qualora il dichiarante di un transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall'invio della notifica da parte dell'ufficio doganale di partenza che la spedizione non è tempestivamente pervenuta presso l'ufficio doganale di destinazione, non abbia apporato la prova della regolarità del transito doganale considerato, a contabilizzare e a riscuotere, entro tre giorni dalla scadenza di detto termine, il debito doganale dovuto e gli altri dazi, o procedendovi successivamente rispetto a quanto dovuto in applicazione del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU 1971, L 124, pag. 1);
 - non mettendo tempestivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie connesse a tale operazione e
 - negando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione;

è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062(¹), recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, dall'art. 49,

Motivi e principali argomenti

- Violazione degli artt. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1062/87; 49, n. 2, terza frase, del regolamento n. 1214/92 e dell'art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento n. 2454/93 («regolamento di attuazione del codice doganale comunitario»); dagli artt. 96 del regolamento n. 2913/92(⁵) («codice doganale comunitario») e 356 e 379 del regolamento di attuazione di detto codice discende una sequenza obbligatoria per gli atti che devono essere effettuati dal dichiarante e dagli uffici di partenza e di destinazione nell'ambito di un transito doganale comunitario esterno, in particolare quando una spedizione cui si applica tale transito non perviene tempestivamente presso l'ufficio di destinazione. I Paesi Bassi e la Commissione non sono d'accordo quanto alla corretta applicazione del termine di tre mesi che comincia a decorrere dal giorno della notifica della mancata presentazione (v. art. 379, n. 2, del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario e le disposizioni dello stesso tenore precedentemente in vigore). Tale termine è anzitutto vincolante per il dichiarante, che infatti, entro detto termine, deve fornire la prova che il transito considerato è regolarmente terminato. Lo stesso termine è però vincolante anche per lo Stato membro cui appartiene l'ufficio doganale di partenza, nel senso che dalla penultima frase dell'art. 317, n. 2, del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario discende che lo Stato membro, una volta scaduto detto termine e in mancanza di prova da parte del dichiarante, deve procedere tempestivamente alla contabilizzazione e alla riscossione del debito doganale considerato. Il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della mancata presentazione l'ufficio di partenza dispone di tutti i dati necessari per il calcolo del debito doganale considerato (artt. 217, n. 1, e 218, n. 3, prima frase, lett. a, del codice doganale comunitario) e per accertare l'identità del soggetto obbligato, nella fattispecie il dichiarante (art. 218, n. 3, prima frase, lett. b, del codice doganale comunitario). In forza degli artt. 218 e 219 del codice doganale comunitario il debito dev'essere contabilizzato entro due giorni, o, in talune circostanze, entro 14 giorni. Fatta salva la possibile proroga ex art. 219 del codice doganale comunitario, lo Stato membro non ha pertanto alcuna discrezionalità che gli consentirebbe di stabilire quando si deve procedere alla contabilizzazione del debito doganale considerato. In forza dell'art. 221,

n. 1, del codice doganale comunitario, dopo la contabilizzazione lo Stato membro deve immediatamente procedere alla riscossione notificando il debito al debitore. A torto i Paesi Bassi sostengono di poter disporre di tutto il tempo per effettuare una scrupolosa valutazione, «tenuto conto della quantità e della complessità del materiale probatorio addotto in un determinato caso». Gli artt. 218 e 219 del codice doganale comunitario rappresentano a dire il vero disposizioni volte a salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità, per la quale le entrate doganali costituiscono una risorsa propria e che pertanto ha interesse ad un rapido accertamento delle entrate. Le proroghe di cui all'art. 219 del codice doganale comunitario non possono pertanto essere legittimamente invocate dagli Stati membri nei confronti della Commissione. Gli Stati membri dovranno invece sempre motivare perché i motivi da essi adottati rendono necessaria la proroga del termine di contabilizzazione.

- Violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento n. 1552/89.
- Violazione dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89. Le infrazioni menzionate negli ultimi due motivi sono necessarie conseguenze dell'infrazione descritta nel primo motivo. I Paesi Bassi hanno omesso di porre a disposizione tempestivamente nel periodo in esame la somma principale. Essi si sono anche sempre rifiutati finora di porre a disposizione i relativi interessi di mora. Già alla fine del 1996 i servizi della Commissione avevano chiesto alle autorità olandesi di versare alla Commissione NLG 5 323 395,06 a titolo di interessi di mora.

(¹) GU 1987, L 107, pag. 1.

(²) GU 1992, L 132, pag. 1.

(³) GU 1993, L 253, pag. 1.

(⁴) GU 1989, L 155, pag. 1.

(⁵) GU 1992, L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Halmstads Tingsrätt (Svezia), con ordinanza 8 novembre 2001, nella causa Åklagaren contro Ulf Hammarsten

(Causa C-462/01)

(2002/C 84/74)

Con ordinanza 8 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 dicembre 2001, nella causa Åklagaren contro Ulf Hammarsten l'Halmstads Tingsrätt (Svezia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 28 del Trattato di Roma permetta che uno Stato membro proibisca la coltivazione e qualsiasi altro impiego della cosiddetta canapa industriale, che sono ammessi dai regolamenti CE?
- 2) In caso di soluzione negativa della questione 1), se possa cionondimeno sussistere un'eccezione con riferimento all'art. 30 del Trattato di Roma che porti ad escludere la contrarietà di tale divieto al diritto comunitario?
- 3) In caso di soluzione negativa della questione 2), se il divieto contenuto nella legge svedese possa essere giustificato per altre ragioni?

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 4 dicembre 2001

(Causa C-465/01)

(2002/C 84/75)

Il 4 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Jörn Sack, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti:
 - a) dall'art. 39 del Trattato CE e dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (¹) relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come pure dall'art. 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, avendo essa escluso i lavoratori provenienti da altri Stati membri della Comunità ovvero da altri Stati membri dello Spazio economico europeo dal diritto di elettorato passivo nelle Arbeiterkammern (camere dei lavoratori);

- b) dalle disposizioni contenute negli accordi di associazione conclusi dalla Comunità con Stati terzi, che prevedono la non discriminazione dei lavoratori di tali Stati, i quali siano regolarmente occupati all'interno di uno Stato membro, in quanto essa esclude i lavoratori così beneficiati dal diritto di elettorato passivo nei consigli di azienda e nelle assemblee generali delle Arbeiterkammern.

2. Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il diritto alla libera circolazione all'interno di uno Stato membro della CE per i cittadini di altri Stati membri implica, ai sensi dell'art. 39, n. 2, del Trattato CE, l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L'art. 28 dell'accordo SEE contiene disposizioni analoghe. Inoltre, l'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n° 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, riconosce espressamente ai lavoratori provenienti da altri Stati membri il «diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese». Tale formulazione include il diritto di elettorato attivo e passivo in seno alle rappresentanze dei lavoratori in uno Stato membro.

Inoltre, la Commissione è dell'avviso che negli accordi di associazione e in analoghi accordi la nozione di condizioni di lavoro debba essere interpretata nello stesso senso di cui all'art. 39, n. 2, del Trattato CE nonché all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68, per cui tale nozione si estende anche all'esercizio dei diritti di codecisione, quali il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione dei consigli di azienda e nell'elezione delle Camere professionali.

(¹) GUL 257 del 19.10.1968, pag. 2.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 4 dicembre 2001

(Causa C-466/01)

(2002/C 84/76)

Il 4 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Kontou-Durande, consigliere

giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prefissato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 novembre 1999, 99/89/CE (¹), che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della direttiva stessa.
- condannare la Repubblica ellenica alla spesa.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

A norma dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta di essere tenuta ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi alla citata direttiva.

La Commissione constata che, ad oggi, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari alla piena trasposizione della direttiva di cui trattasi nell'ordinamento giuridico ellenico.

(¹) GUL 300 del 23.11.1999, pag. 17.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2001 dalla Procter & Gamble Company avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-129/00⁽¹⁾ tra la Procter & Gamble Company e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-474/01 P)

(2002/C 84/77)

Il 6 dicembre 2001 la Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d'America), rappresentata dai sig.ri C.J.J.C. van Nispen e G. Kuipers, lawyers, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza 19 settembre 2001 pronunciata dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-129/00 tra la Procter & Gamble Company e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento di primo grado e di quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Cfr. causa C-473/01 P.

⁽¹⁾ GU C 192 del 8.7.2000, pag. 25.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto l'11 dicembre 2001

(Causa C-478/01)

(2002/C 84/78)

L'11 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con

domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) accertare che, avendo mantenuto l'obbligo per gli agenti in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di essere residenti sul territorio lussemburghese, ovvero, in mancanza, di eleggere domicilio presso un mandatario autorizzato, nonché avendo omesso di fornire informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge 20 luglio 1992 e degli artt. 19 e 20 della legge 28 dicembre 1988, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e segg. e 10 del Trattato CE,
- 2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

- L'obbligo di elezione di domicilio imposto dall'art. 83, n. 4 della legge del 20 luglio 1992 rappresenta una restrizione al principio della libera prestazione di servizi posto dall'art. 49 del Trattato CE, poiché esso ostacola le attività del prestatore, facendogli sopportare costi supplementari e costringendolo a creare dei rapporti professionali con un operatore locale del medesimo settore, addirittura con un concorrente. Inoltre, tale obbligo è di natura tale da favorire il ricorso ai servizi degli agenti in materia di brevetti stabiliti in Lussemburgo da parte dei depositanti stranieri.
- L'assenza delle precisazioni richieste dalla Commissione non permette di stabilire se sia o meno giustificato, anche per gli atti semplici di carattere amministrativo, esigere che i consulenti in materia di proprietà industriale degli altri Stati membri soddisfino le condizioni per il riconoscimento delle loro qualifiche professionali (direttiva del Consiglio 89/48/CEE⁽¹⁾). Tale omessa risposta costituisce una mancanza di collaborazione ai sensi dell'art. 10 CE.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 21 gennaio 1989, pag. 16).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato l'11 dicembre 2001**(Causa C-479/01)**

(2002/C 84/79)

L'11 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Regno del Belgio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 18 marzo 1999, 1999/19/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE ⁽¹⁾, relativa alle norme di sicurezza per le navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, sia nuove che esistenti, e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di questa direttiva e del Trattato CE;
2. di condannare il Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti invocati sono analoghi a quelli presentati nella causa C-466/01; il termine concesso dalla direttiva è scaduto il 31 maggio 2000.

⁽¹⁾ Direttiva della Commissione 18 marzo 1999, 1999/19/CE, recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 13 dicembre 2001**(Causa C-483/01)**

(2002/C 84/80)

Il 13 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Tricot, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- accertare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾, o comunque non avendole comunicate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e i principali argomenti

I motivi e i principali argomenti fatti valere sono analoghi a quelli della causa C-389/01⁽²⁾; benché il termine fissato (13 maggio 2000) sia spirato, la Francia non ha ancora adottato la maggior parte delle disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno.

⁽¹⁾ GU L 159 del 4.12.1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 348 del 8.12.2001, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 13 dicembre 2001

(Causa C-484/01)

(2002/C 84/81)

Il 13 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Tricot, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- accertare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 giugno 1997, 97/43/Euratom, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche⁽¹⁾, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica Francese alle spese.

Motivi e i principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-389/01⁽²⁾; benché il termine fissato (13 maggio 2000) sia spirato, la Francia non ha ancora adottato la maggior parte delle disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno.

⁽¹⁾ GUL 180 del 9.7.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 348 del 8.12.2001, pag. 16.

Ricorso del Front National contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 2 ottobre 2001 nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, J.C. Martinez e Ch. de Gaulle, Front National, E. Bonino e a. contro Parlamento europeo, proposto il 17 dicembre 2001

(Causa C-486/01 P)

(2002/C 84/82)

Il 17 dicembre 2001 il Front National ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la

sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), 2 ottobre 2001 nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, J.C. Martinez e Ch. de Gaulle, Front National, E. Bonino e a. contro Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso introdotto dal Front National contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 ottobre 2001,
- accertare la violazione del diritto comunitario da parte del giudice di primo grado,
- cassare la sentenza contestata in tutte le sue parti e in tutti i suoi motivi, ovvero parte degli stessi,
- statuire sul piano di diritto, annullare la sentenza impugnata, ovvero, in mancanza, rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Corte,
- condannare il Parlamento europeo al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

- Errore di diritto per quanto concerne l'applicazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento interno del Parlamento europeo. La costituzione di un gruppo parlamentare unito da un'idea comune, da una solidarietà contenuta nella ricerca di un equilibrio tra i diritti di ogni deputato o parlamentare, non può essere rifiutata col pretesto di una mancanza di affinità politica.
- Mancanza di base giuridica relativamente al controllo effettuato dal Parlamento sulla conformità del «Gruppo Tecnico dei Deputati Indipendenti» (gruppo TDI) all'art. 29, n. 1, del regolamento; violazione del principio di parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento: contrariamente a quanto sostiene il Tribunale di primo grado, l'art. 180 del regolamento non attribuisce al Parlamento alcun potere di controllo in merito all'applicazione ed all'interpretazione corrette del suo regolamento interno; tale articolo permette al Parlamento europeo unicamente di adire la commissione competente per parere. Il fatto di adottare una posizione comune, di costituire un gruppo per garantire ad ogni deputato il pieno esercizio del suo mandato parlamentare rappresenta un'affinità politica ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento. Contrariamente alle false asserzioni contenute nel punto 122 della sentenza, diverse componenti politiche del gruppo TDI si sono più volte associate al fine di depositare un testo.
- Violazione del principio di parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI: se il Tribunale di primo grado, al punto 165, sembra convenire sull'esistenza di discriminazioni operate tra deputati appartenenti ad

un gruppo politico e deputati non iscritti, esso rifiuta di prendere in considerazione tale disuguaglianza quale motivo di annullamento dell'atto impugnato. Ora, anche se l'eccezione di illegittimità dell'art. 29, n. 1, del regolamento non è stata sollevata dai ricorrenti, ciò non toglie che gli appartenenti al gruppo TDI subiscano un trattamento discriminatorio con riferimento alla decisione impugnata.

Il Tribunale di primo grado non ha neppure tratto le conseguenze giuridiche dell'abbandono, da parte del Parlamento europeo, della sua prassi precedente, né della disparità di trattamento inflitta al gruppo TDI rispetto al «Gruppo per l'Europa delle democrazie e delle differenze». Infine, il Tribunale di primo grado non poteva respingere le osservazioni comprovanti l'affinità politica del gruppo TDI, ancorché i fatti invocati siano posteriori all'atto impugnato.

- Inosservanza delle tradizioni regolamentari comuni agli Stati membri: rifiutando di trarre le conseguenze giuridiche del diritto comparato e di ammettere una discriminazione operata dall'atto controverso, il Tribunale di primo grado omette di fare applicazione delle regole e dei principi su cui si fonda il diritto comunitario.
- Violazione di forme sostanziali: la portata dell'atto impugnato eccede quella propria di un'interpretazione del regolamento.
- Presunzione di sviamento di procedura: il Tribunale di primo grado disconosce il carattere reale dello sviamento di procedura, che può essere dedotto da diversi esempi di modifica del regolamento, comprovanti in maniera evidente che esiste appunto, da parte del Parlamento europeo, una volontà di ridurre in maniera sistematica i diritti di taluni dei suoi eletti.

Ricorso del sig. J.C. Martinez contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 2 ottobre 2001 nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, J.C. Martinez e Ch. de Gaulle, Front National, E. Bonino e a. contro Parlamento europeo, proposto il 17 dicembre 2001

(Causa C-488/01 P)

(2002/C 84/83)

Il 17 dicembre 2001 il sig. J.C. Martinez ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso

contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), 2 ottobre 2001 nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, J.C. Martinez e Ch. de Gaulle, Front National, E. Bonino e a. contro Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso introdotto dal sig. J.C. Martinez contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 ottobre 2001,
- accertare la violazione del diritto comunitario da parte del giudice di primo grado,
- cassare la sentenza impugnata in tutte le sue parti e in tutti i suoi motivi, ovvero parte degli stessi,
- statuire sul piano di diritto, annullare la sentenza impugnata, ovvero, in mancanza, rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Corte,
- condannare il Parlamento europeo al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Quattro motivi sono identici ai primi quattro motivi dedotti nella causa C-486/01 P⁽¹⁾.

- Violazione del principio di democrazia: a torto il Tribunale ha respinto questo motivo fondandosi sulla mancanza di una eccezione di illegittimità contro disposizioni interne del Parlamento.
- Violazione del principio di libertà d'associazione: il Tribunale non dimostra in alcun modo come il fatto di subordinare la costituzione di un gruppo di deputati ad un'esigenza di affinità politiche costituisca una motivazione legittima, se non quella del mantenimento di una situazione discriminatoria tra deputati non iscritti e membri di un gruppo politico costituito.

⁽¹⁾ Vedi pag. 47 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 17 dicembre 2001

(Causa C-489/01)

(2002/C 84/84)

Il 17 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Tufvesson, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, per quanto concerne il territorio di Gibilterra, alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 1997, 97/9/CE⁽¹⁾, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, o, comunque, avendo omesso di notificare tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva;
- 2) condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 del Trattato CE, ai sensi del quale una direttiva vincola ciascuno Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comporta implicitamente l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine di adeguamento fissato nella direttiva. Questo termine è spirato il 26 settembre 1998 senza che il Regno Unito abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva indicata nelle conclusioni della Commissione, per quanto riguarda il territorio di Gibilterra.

⁽¹⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 24 dicembre 2001

(Causa C-501/01)

(2002/C 84/85)

Il 24 dicembre 2001 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da H. G. van Sevenster, C.M. Wissels e J. van Bakel, in qualità di

agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia: annullare la decisione impugnata⁽¹⁾ in quanto la fissazione della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1998 comporta una riduzione pari al 25 % sull'importo dell'indennizzo versato agli allevatori; condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Errore di fatto: nei sei casi selezionati dalla Commissione non ricorrono irregolarità tali da avere carattere ripetitivo e sistematico e da costituire un fondamento di fatto sufficiente per applicare una riduzione.
- Violazione di diritto: la decisione del Consiglio 26 giugno 1990, 90/424/CE, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽²⁾ non offre alcuna possibilità di applicare una riduzione generica. L'espressione indennizzo «adeguato» (art. 3, n. 2, settimo trattino, della decisione 90/424/CEE) è un'espressione che non è definita né nella direttiva 80/217/CEE, né nella decisione 90/42/CEE, né altrove nella normativa comunitaria. L'affermazione della Commissione secondo la quale, applicando l'espressione adeguato indennizzo con il significato attribuitogli dai Paesi Bassi, i suini vengono sopravvalutati, non tiene conto del contenuto e della portata della normativa olandese applicabile. Sempre a torto la Commissione ignora il potere discrezionale che al riguardo è sancito nella normativa comunitaria.
- Violazione dell'obbligo di proporzionalità.
- Violazione del principio di certezza del diritto.
- Violazione dell'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 17 ottobre 2001, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1998.

⁽²⁾ GU 1990, L 224, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Hannover, con ordinanza 12 dicembre 2001, nella causa Silke Gaumin-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, chiamato in causa: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

(Causa C-502/01)

(2002/C 84/86)

Con ordinanza 12 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 dicembre 2001, nella causa Silke Gaumin-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, chiamato in causa: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, il Sozialgericht Hannover ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se e, eventualmente, in presenza di quali circostanze, le nozioni di «prestazione per malattia» ovvero «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1408/71⁽¹⁾, ricomprendano le prestazioni fornite da un ente previdenziale ad altro ente previdenziale, quando l'assicurato ne tragga solamente vantaggio astratto ed indiretto (versamento di contributi assicurativi ai fini della pensione da parte di una cassa di previdenza e assistenza per una persona che svolga attività di assistenza a titolo non professionale).
- b) Se dal divieto di discriminazioni, sancito dal diritto comunitario primario o derivato, derivi che una prestazione del genere di quella indicata sub a) debba essere concessa indipendentemente dal fatto se l'attività che legittimi la corresponsione della prestazione sia stata svolta sul territorio nazionale ovvero su quello di uno Stato membro dell'Unione europea ed indipendentemente dal luogo di residenza dell'assicurato o del diretto beneficiario della prestazione stessa.

⁽¹⁾ GUL 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen, con ordinanza 28 novembre 2001, nella causa Ludwig Leichtle contro Bundesanstalt für Arbeit

(Causa C-8/02)

(2002/C 84/87)

Con ordinanza 28 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 gennaio 2002, nella causa Ludwig Leichtle contro Bundesanstalt für Arbeit, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 49 e 50 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale (nella specie il § 13, n. 3, della Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen — Beihilfavorschriften — disposizioni amministrative generali per la sovvenzione dei rischi di malattia, assistenza, parto e decesso — norme sulle sovvenzioni — BhV) che fa dipendere la presa a carico delle spese per una cura in un altro Stato membro dal fatto che la cura al di fuori della Repubblica federale di Germania sia assolutamente necessaria, in ragione di prospettive terapeutiche notevolmente superiori, di cui sia stata data dimostrazione tramite attestati di medici ufficiali o di fiducia e che il luogo di cura figuri nell'elenco dei luoghi di cura.
- 2) Se gli artt. 49 e 50 CE debbono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale (nella specie il combinato disposto dei § 3, n. 3, primo comma, n. 3, della BhV letto congiuntamente con il § 8, terzo capoverso, n. 2, della BhV) ai sensi del quale l'autorizzazione preventiva della cura è esclusa se la conclusione del procedimento previsto per la richiesta e, eventualmente, del procedimento giudiziario che ad esso si ricollega, non sia prevedibile prima dell'inizio della cura, e sia controversa solo la questione circa la legittimità di una normativa nazionale che escluda l'ammissibilità di contributi per una cura in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht, con ordinanza 19 dicembre 2001, nel procedimento penale nei confronti di Marco Grilli

(Causa C-12/02)

(2002/C 84/88)

Con ordinanza 19 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 2002, nel procedimento penale nei confronti di Marco Grilli, il Bayerisches Oberstes Landesgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 29 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale punisce il fatto del cittadino italiano che ottiene dall'amministrazione competente della Repubblica italiana una targa per l'esportazione e munisce di tale targa un autoveicolo offerto in vendita nella Repubblica federale di Germania ed infine conduce tale autoveicolo dalla Repubblica federale di Germania verso la Repubblica italiana percorrendo strade pubbliche.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo, con ordinanza 16 gennaio 2002, nella causa Dr. Roman Moser contro sindaco di Salisburgo e delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo

(Causa C-15/02)

(2002/C 84/89)

Con ordinanza 16 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 gennaio 2002, nella causa Dr. Roman Moser contro sindaco di Salisburgo e delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni degli artt. 56 e ss. del Trattato CE vadano interpretate nel senso che ostano all'applicazione degli artt. da 12 a 14 del Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997 nella versione di cui al LGBL. n. 11/1999, a norma dei quali chi intende acquistare un'area edificabile nel Land di Salisburgo deve sottoporre l'acquisto ad una procedura di denuncia o di autorizzazione, e che, pertanto, nella presente fattispecie l'acquirente è stato leso in una libertà fondamentale garantita da norme giuridiche dell'Unione europea.

Ricorso del 5 febbraio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-32/02)

(2002/C 84/90)

Il 5 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni che riguardano i datori di lavoro che nel quadro delle loro attività non perseguono fini lucrativi, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 98/59/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi;

- condannare la Repubblica italiana alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la direttiva 98/59 trovi applicazione ai licenziamenti collettivi effettuati da qualsivoglia «datore di lavoro», ossia da qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza con ciò perseguire uno scopo di lucro. Risulta pertanto incompatibile con tale direttiva la normativa italiana di recepimento, ed in particolare la legge 223/91, che limita l'applicazione delle garanzie per i lavoratori alla sole «imprese» escludendone indebitamente tutti i datori di lavoro che nel quadro delle loro attività non perseguono fini lucrativi.

⁽¹⁾ GU L 225, del 12.8.1998, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 6 febbraio 2002

(Causa C-33/02)

(2002/C 84/91)

Il 6 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, nn. 3 e 4, 7, nn. 1 e 2, 11, n. 3, e 13, n. 1, in combinato disposto con l'art. 2, n. 3, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 1994, 94/67/CE, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi⁽¹⁾, in quanto:
 1. non ha attuato correttamente, mediante l'art. 3, punti 3.2 e 3.3, della Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten (in prosieguo: la «BMwA-Verordnung»), la regola della percentuale del 40 % di calore totale prodotto nel coincenerimento di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva per quanto riguarda il «calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento»,

2. l'art. 8, n. 3, della BMWA-Verordnung autorizza anche la fissazione di valori limite delle emissioni non obbligatori, contrariamente a quanto imposto dall'art. 3, n. 4 della direttiva, che prevede valori limite obbligatori in determinati casi,
 3. all'art. 15, n. 1, della BMWA-Verordnung non ha fissato valori limite per le emissioni di gas di metalli pesanti, diossina e furano per i cementifici, in contrasto con l'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva,
 4. all'art. 10, n. 5, secondo comma, della BMWA-Verordnung ha fissato i criteri per il rispetto dei valori limite delle emissioni in contrasto con l'art. 11, n. 3, della direttiva, e
 5. con l'adozione di disposizioni transitorie all'art. 19, n. 1, della Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie über die Verbrennung von gefährlichen Abfällen e all'art. 16, n. 2, della BMWA-Verordnung, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 2, n. 3, della direttiva, ha escluso dall'applicazione di quest'ultima gli impianti esistenti, per il periodo 31 dicembre 1996 — 1° febbraio 1999.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è giunta alla conclusione che le norme vigenti in Austria non sono non sono perfettamente conformi alle disposizioni della direttiva 94/67/CE, in quanto vi sarebbe:

- Violazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva (percentuale del 40 % di calore totale prodotto nel coincenerimento):

In violazione della disposizione di cui all'art. 3, n. 3, che fa riferimento ad una percentuale di calore totale prodotto non superiore al 40 % nell'incenerimento di rifiuti pericolosi «in qualsiasi fase di funzionamento», la normativa vigente in Austria consentirebbe di far funzionare impianti per periodi più lunghi (ad esempio per più giorni o perfino settimane) con una produzione di calore superiore al 40 % del calore totale derivante dall'incenerimento di rifiuti pericolosi — solo in determinate circostanze (prendendo in considerazione una media trimestrale).

- Violazione dell'art. 3, n. 4, secondo trattino, della direttiva (fissazione di valori limite delle emissioni):

In violazione dell'art. 3, n. 4, secondo trattino, della direttiva, ai sensi del quale l'autorizzazione per gli impianti di coincenerimento è rilasciata soltanto se dalla domanda risulta comprovato che, applicando i calcoli stabiliti

nell'allegato II, risultino osservate le disposizioni dell'articolo 7, che stabilisce i valori limite dei gas di scarico, la normativa austriaca prevederebbe che, per determinati impianti di incenerimento, i valori limite delle emissioni siano fissati dalle autorità caso per caso per ogni singola sostanza inquinante.

- Violazione dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva (mancata fissazione di valori limite per i gas di scarico di metalli pesanti, diossina e furani nei cementifici):

In violazione dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva, la Repubblica d'Austria non avrebbe fissato, per i cementifici in cui i rifiuti vengono coinceneriti, alcun valore limite per i gas di scarico di metalli pesanti, diossina, e furani.

- Violazione dell'art. 11, n. 3, primo trattino, della direttiva (criteri di rispetto dei valori limite):

In violazione dell'art. 11, n. 3, primo trattino della direttiva, che precisa quando un valore limite si considera rispettato, la normativa austriaca stabilisce che i valori limite sono superati solo quando più del 3 % dei valori medi per mezz'ora superano il valore limite di emissione di più del 20 %. Il valore di superamento di più del 20 % non sarebbe tuttavia previsto dalla direttiva.

- Violazione del combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 18, n. 1, della direttiva (entrata in vigore e disposizioni transitorie per gli impianti esistenti):

In violazione della direttiva, l'Austria considera gli impianti autorizzati tra il 31 dicembre 1996 e il giorno della trasposizione della direttiva (1 febbraio 1999) come «impianti esistenti». Conseguentemente, gli impianti di incenerimento che sono stati autorizzati in Austria tra il 31 dicembre 1996 e il 1° febbraio 1999 rientrano, in virtù della normativa austriaca, nel periodo di transizione fino al 30 giugno 2000, mentre secondo la direttiva tali impianti avrebbero dovuto essere disciplinati in toto dalla direttiva già dalla loro autorizzazione.

(1) GU 1994, L 365, pag. 34.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Quarta — con ordinanza 24 gennaio 2002, nella causa Sante Pasquini contro INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale)

(Causa C-34/02)

(2002/C 84/92)

Con ordinanza 24 gennaio 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 febbraio

2002, nella causa Sante Pasquini contro INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), il Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Quarta — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se sia compatibile con gli obiettivi dei regolamenti del Consiglio n 1408/71⁽¹⁾ e 574/72⁽²⁾ la norma nazionale che, in presenza della costituzione di un indebitato che scaturisce dall'applicazione della regolamentazione comunitaria, preveda la ripetizione dell'indebitato senza limiti di tempo, facendo così venire meno il principio della certezza del diritto;

se le disposizioni comunitarie citate non debbano essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione di una norma nazionale che non prevede limiti di tempo per la ripetizione degli indebiti che si formano a causa di un'applicazione intempestiva o non corretta delle disposizioni comunitarie pertinenti;

se, così come le norme transitorie per l'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale prevedono un termine di due anni per far valere con effetto retroattivo i diritti conferiti da tali regolamenti, non sia possibile applicare a contrario lo stesso termine di due anni, dalla notifica della ripetizione dell'indebitato, nei casi di diminuzione di diritti precedentemente riconosciuti, salvo termini più favorevoli previsti dall'ordinamento nazionale e sempre che l'interessato non si sia reso colpevole di comportamenti dolosi.

⁽¹⁾ GUL 149, del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 74, del 27.3.1972, pag. 1.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/48/CE della Commissione⁽¹⁾ del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio⁽²⁾ per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia o comunque omettendo di informare la Commissione di dette misure, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex art. 189 del Trattato CE), secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° luglio 1999 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GUL 169, del 5.7.1999, pag. 58.

⁽²⁾ GUL 235, del 17.9.1996, pag. 25.

Ricorso del 19 febbraio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-50/02)

(2002/C 84/93)

Il 19 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius e dal signor Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

Cancellazione dal ruolo della causa C-18/99⁽¹⁾

(2002/C 84/94)

Con ordinanza 6 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-18/99: Commissione delle Comunità europee contro Aiolika Parka Siteias AE.

⁽¹⁾ GU C 86 del 27.3.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-48/01 ⁽¹⁾

(2002/C 84/95)

Con ordinanza 23 ottobre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-48/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

⁽¹⁾ GU C 95 del 24.3.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-119/01 ⁽¹⁾

(2002/C 84/98)

Con ordinanza 22 ottobre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-119/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.

⁽¹⁾ GU C 134 del 5.5.2001.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-51/01 et C-52/01 ⁽¹⁾

(2002/C 84/96)

Con ordinanza 6 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-51/01 e C-52/01: Commissione delle Comunità europee contro Beta Television SpA (Videomusic/TMC2) e TV Internazionale SpA.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-244/01 ⁽¹⁾

(2002/C 84/99)

Con ordinanza 19 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-244/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 28.7.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-118/01 ⁽¹⁾

(2002/C 84/97)

Con ordinanza 19 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-118/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 134 del 5.5.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-336/01 ⁽¹⁾

(2002/C 84/100)

Con ordinanza 19 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-336/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2001

nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai speciali Terni SpA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese — Extra di lega — Fissazione dei prezzi — Diritti della difesa — Durata dell'infrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Principio di parità di trattamento»)

(2002/C 84/101)

(Lingua processuale: il tedesco e l'italiano)

Nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, O. Lieberknecht e K. Moosecker, con domicilio eletto in Lussemburgo, Acciai speciali Terni SpA, con sede in Terni (Italia), rappresentata dall'avv. L. G. Radicati di Brozolo, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. W. Wils, sig.ra K. Leivo e sigg. H.-J. Freund e A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, n. 98/247/CECA relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del trattato CECA (caso IV/35.814 — Extra di lega) (GU L 100, pag. 55), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-45/98 e T-47/98 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *L'art. 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, n. 98/247/CECA, relativo ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (caso IV/35.814 — Extra di lega) è annullato nella parte in cui imputa alla Krupp Thyssen Nirosta GmbH la responsabilità dell'infrazione commessa dalla Thyssen Stahl AG.*
- 3) *L'importo delle ammende inflitte alla Krupp Thyssen Nirosta GmbH e alla Acciai Speciali Terni SpA dall'articolo 2 della decisione n. 98/247 è fissato in EUR 4 032 000.*

- 4) *I ricorsi T-45/98 e T-47/98 sono per il resto respinti.*
- 5) *Nella causa T-45/98 la Krupp Thyssen Stainless GmbH e la Commissione supporteranno ciascuna le proprie spese.*
- 6) *Nella causa T-47/98, la Acciai Speciali Terni SpA è condannata a sostenere le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione supporterà un terzo delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 166 del 30.5.1998 e C 151 del 16.5.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2001

nella causa T-48/98, Compañia española para la fabricación de aceros inoxydables SA (Acerinox) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Trattato CECA — Concorrenza — Accordi tra imprese — Extra di lega — Fissazione dei prezzi — Onere della prova — Durata dell'infrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Principio di parità di trattamento»)

(2002/C 84/102)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-48/98, Compañia española para la fabricación de aceros inoxydables SA (Acerinox), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencastele e D. Waelbroeck, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. W. Wils e sig.ra K. Leivo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione, 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 — Extra di lega; GU L 100, pag. 55), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA è fissato in 3 136 000 EUR.*

- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) La *Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables, SA* è condannata a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

(¹) GU C 137 del 2.5.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2001

nella causa T-191/99, David Petrie e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Trasparenza — Accesso del pubblico ai documenti — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione — Procedimento per inadempimento — Messa in mora — Parere motivato — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico — Controlli e indagini — Procedimenti giudiziari — Regola dell'autore — Effetto diretto dell'art. 255 CE»)

(2002/C 84/103)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-191/99, David Petrie, Victoria Jane Primhak e David Verzoni, residenti rispettivamente in Verona, Napoli e Bologna, Associazione lettori di lingua straniera in Italia incorporating Committee for the Defence of Foreign Lecturers (ALLSI/CDFL), con sede in Verona, rappresentati dagli avv.ti L. Picotti e C. Medernach, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Stancanelli e U. Wölker), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, con la quale viene rifiutato l'accesso ai documenti relativi alla procedura per inadempimento n. 96/2208 condotta a norma dell'art. 226 CE contro la Repubblica italiana e concernente la situazione dei lettori di lingua straniera impiegati nelle università italiane, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, l'11 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti supporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.

(¹) GU C 314 del 30.10.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 dicembre 2001

nella causa T-196/99, Area Cova, SA e a. contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Salvaguardia delle risorse ittiche — Convenzione sulla futura cooperazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale — Ippoglosso nero — Quota di cattura attribuita alla flotta comunitaria»)

(2002/C 84/104)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-196/99, Area Cova, SA, con sede in Vigo (Spagna), Armadora José Pereira, SA, con sede in Vigo, Armadores Pesqueros de Aldán, SA, con sede in Vigo, Centropesca, SA, con sede in Vigo, Chymar, SA, con sede in Vigo, Eloyamar, SA, con sede in Estribela (Spagna), Exfaumar, SA, con sede in Bueu (Spagna), Farpespan, SL, con sede in Moaña (Spagna), Freiremar, SA, con sede in Vigo, Hermanos Gandón, SA, con sede in Cangas (Spagna), Heroya, SA, con sede in Vigo, Hiopesca, SA, con sede in Vigo, José Pereira e Hijos, SA, con sede in Vigo, Juana Oya Pérez, residente in Vigo, Manuel Nores González, residente in Marín (Spagna), Moradiña, SA, con sede in Cangas, Navales Cerdeiras, SL, con sede in Camariñas (Spagna), Nugago Pesca, SA, con sede in Bueu, Pesquera Austral, SA, con sede in Vigo, Pescaberbés, SA, con sede in Vigo, Pesquerías Bígaro Narval, SA, con sede in Vigo, Pesquera Cíes, SA, con sede in Vigo, Pesca Herculina, SA, con sede in Vigo, Pesquera Inter, SA, con sede in Cangas, Pesquerías Marinenses, SA, con sede in Marín, Pesquerías Tara, SA, con sede in Cangas, Pesquera Vaqueiro, SA, con sede in Vigo, Sotelo Dios, SA, con sede in Vigo, rappresentati dagli avv.ti A. Creus Carreras e A. Agustinoy Guilayn, avocats, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. R. Gosalbo Bono, J. Carbery e sig.ra M. Sims) e Commissione delle Comunità europee (sigg. T. Van Rijn e J. Guerra Fernandez), avente ad oggetto un ricorso di risarcimento, ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, dei danni subiti dai ricorrenti a causa, in primo luogo, dell'accettazione da parte della Commissione e del Consiglio, per il 1995, di un totale ammissibile di catture di 27 000 tonnellate per l'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, nonché, in secondo luogo, a causa della stipulazione di un accordo bilaterale tra la Comunità ed il Canada e dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94 che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 171, pag. 1), che fissa, a partire dal 16 aprile 1995, una quota di ippoglosso nero di 5 013 tonnellate per gli armatori comunitari nella suddetta

zona, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 6 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I ricorrenti sopporteranno le spese.*

(¹) GU C 333 del 20.11.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 dicembre 2001

nel procedimento T-125/00, Joaquín López Madruga contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Trasferimento di una parte degli emolumenti nella moneta di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione — Art. 17, n. 2, lett. a) e lett. b) dell'allegato VII allo Statuto — Applicazione combinata)

(2002/C 84/105)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento T-125/00, tra Joaquín López Madruga, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. J.R. Iturriagoitia, avocat, con domicilio eletto in Bruxelles, e Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall, J. Rivas Andres e J.J. Gutierrez Gisbert, in qualità di agenti, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione implicita di rifiuto della domanda del ricorrente del 12 ottobre 1999 relativa al trasferimento di una parte dei suoi emolumenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII allo Statuto, il Tribunale (giudice unico: sig. A.W.H. Meij); cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 4 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione implicita di rifiuto della Commissione del 23 marzo 2000 è annullata per la parte in cui limita al 19 % della retribuzione mensile netta del ricorrente l'importo che quest'ultimo può far trasferire in virtù dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII allo Statuto.*

- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal ricorrente.*

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2001

nella causa T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2002/C 84/106)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH, con sede in Ertingen (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. F. López de Rego e G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 23 marzo 2000 (pratica R 392/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), concernente la registrazione del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, l'11 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione 23 marzo 2000 (pratica R 392/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.*
- 2) *L'Ufficio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.*

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**8 novembre 2001****nella causa T-65/96 DEP, Kish Glass & Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(«Liquidazione delle spese — Spese indispensabili sostenute per la causa dalle parti — Onorari d'avvocato»)**

(2002/C 84/107)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-65/96 DEP, Kish Glass & Co. Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. M. Byrne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig. R. Lyal, sig.ra R. Caudwell e sig. B. Doherty), sostenuta da Pilkington United Kingdom Ltd, con sede in Saint-Helens, Merseyside (Regno Unito), rappresentata dal sig. J. Kallaugher, solicitor, e dagli avv.ti A. Weitbrecht e M. Hansen, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rifondere all'interveniente, la Pilkington United Kingdom Ltd, a seguito della sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-65/96, Kish Glass/Commissione (Racc. pag. II-1885), il Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha emesso, l'8 novembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo totale delle spese che la società Kish Glass & Co. Ltd deve rimborsare all'interveniente Pilkington United Kingdom Ltd è fissato in BEF 1 200 000.

(¹) GU C 210 del 20.7.1996.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**5 dicembre 2001****nella causa T-216/01 R, Reisebank AG contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Decisione che nega l'accesso a taluni documenti — Ricevibilità del ricorso di cui al procedimento principale)**

(2002/C 84/108)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-216/01 R, Reisebank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann

e F. Wiemer, contro Commissione delle Comunità europee (agente: M.S. Rating), avente ad oggetto una domanda di provvedimento urgente diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 14 agosto 2001 con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti aventi ad oggetto l'abbandono del procedimento nella causa COMP/E-1/37.919 — commissioni bancarie per il cambio di valute della zona euro, promosso contro altre banche e, dall'altro lato, la sospensione del procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nella medesima causa nella misura in cui la riguarda, il Presidente del Tribunale il 5 dicembre 2001 ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'istanza di provvedimento urgente è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**5 dicembre 2001****nella causa T-219/01 R, Commerzbank AG contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Decisione che nega l'accesso a taluni documenti — Ricevibilità del ricorso di cui al procedimento principale)**

(2002/C 84/109)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-219/01 R, Commerzbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti H. Satzky e B.M. Maassen, contro Commissione delle Comunità europee (agente: M.S. Rating), avente ad oggetto una domanda di provvedimento urgente diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 17 agosto 2001 con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti aventi ad oggetto l'abbandono del procedimento nella causa COMP/E-1/37.919 — commissioni bancarie per il cambio di valute della zona euro, promosso contro altre banche e, dall'altro lato, la sospensione del procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nella medesima causa nella misura in cui la riguarda, il Presidente del Tribunale il 5 dicembre 2001 ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'istanza di provvedimento urgente è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della SIC — Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2001

(Causa T-297/01)

(2002/C 84/110)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 6 dicembre 2001, la SIC — Sociedade Independente de Comunicação S.A., con sede in Carnaxide, Linda-a-Velha (Portogallo), rappresentata dall'avv. Carlos Botelho Moniz, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società commerciale operante esclusivamente nel settore televisivo.

Il 30 luglio 1993, la ricorrente ha presentato alla Direzione Generale della Concorrenza — DG IV della Commissione una denuncia contro la Repubblica portoghese e la RTP — Radiotevisão Portuguesa, SA, per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, in particolare degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

La denuncia si riferiva ad alcuni provvedimenti adottati dal governo portoghese a favore della RTP, operatore pubblico titolare della concessione del servizio pubblico televisivo, ritenendo che tali provvedimenti costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE e che tali aiuti fossero stati istituiti in violazione dell'art. 88, n. 3, dello stesso Trattato.

Più di due anni dopo la presentazione della denuncia e nonostante le diverse iniziative assunte, la SIC ha constatato che la Commissione non aveva preso alcuna posizione in merito alla denuncia presentata.

Di fronte all'inerzia dell'istituzione comunitaria, nell'agosto 1995 la ricorrente ha invitato la Commissione, ai sensi dell'art. 232 del Trattato CE, a prendere posizione sulla denuncia presentata, in particolare, sulla richiesta di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, del Trattato CE.

La Commissione ha richiesto alle autorità portoghesi informazioni supplementari.

Insoddisfatta di tale richiesta, che ha considerato di natura meramente interlocutoria, e per l'inerzia della Commissione, la SIC ha presentato un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 del Trattato CE (causa T-231/95).

A seguito dell'adozione da parte della Commissione della decisione 7 novembre 1996, relativa ai finanziamenti pubblici concessi alla RTP, il ricorso per carenza è divenuto privo d'oggetto, e la ricorrente vi ha rinunciato.

Nel frattempo, il 22 ottobre 1996 la SIC ha presentato alla Commissione una nuova denuncia contro la Repubblica portoghese per violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di concessione del servizio pubblico televisivo.

La seconda denuncia riprende sostanzialmente gli stessi fondamenti giuridici della prima.

Il 6 gennaio 1997 la ricorrente ha ricevuto copia della citata decisione della Commissione 7 novembre 1996, indirizzata alla Repubblica portoghese, relativa al finanziamento dei canali pubblici televisivi, in cui la Commissione affermava che i detti provvedimenti non costituivano un aiuto di Stato concesso dallo Stato portoghese alla RTP e non rientravano, pertanto, nella disciplina del Trattato sugli aiuti di Stato.

Con atto introduttivo 3 marzo 1997 la SIC ha proposto un ricorso per l'annullamento di tale decisione (causa T-46/97).

Nella sentenza pronunciata il 10 maggio 2000, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che la Commissione aveva l'obbligo di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, del Trattato CE in relazione ad alcuni provvedimenti finanziari adottati dallo Stato portoghese a favore della RTP.

Con lettera 3 gennaio 2001, la SIC ha chiesto alla Commissione di comunicarle i provvedimenti che intendeva prendere al fine di conformarsi alla sentenza.

In mancanza di una risposta della Commissione, la ricorrente, con lettera 26 luglio 2001, l'ha invitata ad agire nei termini dell'art. 232, secondo comma.

Decorso il termine di due mesi fissato dal Trattato, la Commissione non ha avviato il procedimento né ha risposto all'invito ad agire.

All'inizio del mese di novembre 2001, dopo il decorso del detto termine di due mesi, la ricorrente ha ricevuto una lettera della Commissione che la informava del fatto che stavano per concludersi i lavori preparatori interni per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del maggio 2000.

La ricorrente considera tale lettera un mero espediente interlocutorio, che non esprime una presa di posizione dell'istituzione interessata.

Ricorso della SIC — Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2001

(Causa T-298/01)

(2002/C 84/111)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 6 dicembre 2001, la SIC — Sociedade Independente de Comunicação S.A., con sede in Carnaxide, Linda-a-Velha (Portogallo), rappresentata dall'avv. Carlos Botelho Moniz, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. dichiarare ricevibile il ricorso;
2. di conseguenza, alla luce degli obblighi imposti alla Commissione dalla disciplina fissata dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE nell'ambito dell'esame preliminare dei provvedimenti nazionali di aiuto di cui abbia notizia, nonché dai principi generali del diritto a cui l'esecuzione della sentenza è soggetta, in particolare i principi di legalità, di buona amministrazione e di diligenza, dichiarare che la Commissione, in violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato e dei principi generali del diritto sopra menzionati, è venuta meno all'obbligo di decidere in merito alla domanda di avvio del procedimento ex art. 88,

n. 2, in relazione ai provvedimenti che hanno formato oggetto delle denunce 22 ottobre 1996 e 20 giugno 1997 presentate dalla ricorrente;

3. condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società commerciale operante esclusivamente nel settore televisivo.

Il 22 ottobre 1996, la ricorrente ha presentato alla Direzione Generale della Concorrenza — DG IV della Commissione una denuncia contro la Repubblica portoghese e la RTP — Radiotelevisão Portuguesa, SA, per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, in particolare degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

La denuncia si riferiva ad alcuni provvedimenti adottati dal governo portoghese a favore della RTP, operatore pubblico titolare della concessione del servizio pubblico televisivo, ritenendo che tali provvedimenti costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE e che tali aiuti fossero stati istituiti in violazione dell'art. 88, n. 3, dello stesso Trattato.

Oggetto della denuncia erano, in particolare, indennità compensative concesse nel 1994, 1995 e 1996 dalla Repubblica portoghese alla RTP.

L'omissione che forma oggetto del presente ricorso si riferisce all'indennità compensativa dell'anno 1996.

Tale provvedimento, che costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, è stato istituito e messo in pratica dallo Stato portoghese in violazione dell'art. 88, n. 3, dal momento che non è stato preceduto dalla notifica alla Commissione.

La Commissione è giunta a conoscenza del provvedimento mediante la denuncia 22 ottobre 1996, cioè più di cinque anni fa, e fino a tutto il mese di novembre 2001 non è stata adottata alcuna decisione da parte di tale istituzione comunitaria per quanto attiene all'indennità compensativa del 1996.

Il 20 giugno 1997 la ricorrente ha presentato alla Direzione Generale della Concorrenza — DG IV della Commissione una nuova denuncia contro la Repubblica portoghese e la RTP, per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, in particolare degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

Di fronte all'inerzia della Commissione, la ricorrente, con lettera 26 luglio 2001, ricevuta dalla Commissione il 30 luglio 2001, decorsi più di 53 mesi dalla data di presentazione della denuncia, ha invitato la Commissione, ai sensi dell'art. 232 del Trattato CE, ad agire, chiedendole di prendere posizione sulla denuncia e di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, del Trattato CE.

La Commissione ha risposto, trascorso il termine di due mesi fissato dall'art. 232, con lettera 24 ottobre 2001, in cui non prende alcuna posizione, limitandosi a comunicare che stanno per terminare i lavori preparatori relativi alla denuncia.

Ricorso della Norway Seafoods Denmark A/S contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2001

(Causa T-319/01)

(2002/C 84/112)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 dicembre 2001 la Norway Seafoods Denmark A/S, rappresentata dall'avv. Jacob Ørndrup dello studio legale Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Copenhagen (Danimarca), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, K(2001)3079
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato proposto contro la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, K(2001)3079, relativa alla riduzione e alla restituzione di contributi finanziari concessi alla Foodmark A/S ai sensi della decisione della Commissione 5 luglio 1993, K(93)1823, come modificata dalla decisione 27 gennaio 1994, K(94)119, per il Progetto SM/DNK/02/93, il cui oggetto era una richiesta di contributi finanziari in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944⁽¹⁾. Il nome della ricorrente al tempo della presentazione del ricorso era Foodmark A/S; tale nome è stato successivamente cambiato in Foodmark Holding A/S e poi ancora in Norway Seafoods Denmark A/S.

Nella richiesta si dichiarava che gli armatori comunitari avrebbero detenuto il 60 % delle azioni della joint venture, mentre il socio nel terzo paese interessato, la Namibia, avrebbe detenuto il 40 % delle azioni. A seguito del ritiro del progetto della società spagnola E. Vieira S.A. e della sostituzione di due delle quattro navi coinvolte nel progetto con altre due, la richiedente ed il socio namibiano hanno concluso un accordo, secondo il quale la richiedente possedeva il 28,51 % del capitale, ma solamente il 13,68 % dei diritti di voto. Infine, con effetto a partire dal 1° maggio 1995, la richiedente ha trasferito una quota delle sue azioni nella joint venture al socio namibiano sulla base di un accordo secondo il quale le azioni della richiedente sono state ridotte all'1 % del capitale azionario. Secondo la decisione impugnata, la giustificazione per la concessione dei contributi finanziari è venuta meno a causa di questa riduzione all'1 % delle azioni della richiedente nella joint venture, quota che non si considera sufficiente a soddisfare la definizione di joint venture di cui al regolamento comunitario.

La decisione impugnata viola l'art. 44, n. 1, del citato regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86.

- La riduzione all'1 % delle azioni della richiedente nella joint venture non significava che non esistesse più una joint venture ai sensi del regolamento.
- La richiedente aveva una legittima aspettativa a che la riduzione all'1 % delle azioni della stessa nella joint venture non si risolvesse in una richiesta di restituzione del contributo da parte della Commissione.

⁽¹⁾ GUL 380, del 31.12.1990, pag. 1.

Ricorso della sig.ra Mercedes Alvarez Moreno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 dicembre 2001

(Causa T-323/01)

(2002/C 84/113)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 dicembre 2001 la sig.ra Mercedes Alvarez Moreno, residente in Berlino, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla convenuta, nella versione comunicatale con lettere 16 febbraio 2001 e 23 febbraio 2001, di applicare un limite di età fissato in 65 anni agli interpreti free-lance e di applicare tale limite d'età nei suoi confronti;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del suo reclamo da parte della Commissione, in data 7 settembre 2001, ricevuta il 10 settembre 2001;
- statuire che ella può continuare a prestare i suoi servizi come interprete free-lance, al servizio dell'istituzioni comunitarie, oltre l'età di 65 anni;
- condannare la convenuta a risarcire il danno provocatole valutato, in via provvisoria, in 1 euro;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce gli stessi motivi già fatti valere nella causa T-153/01, Mercedes Alvarez Moreno contro Commissione delle Comunità europee (GU C 275 del 29 settembre 2001, pag. 11).

Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2001

(Causa T-326/01)

(2002/C 84/114)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 dicembre 2001 il sig. Giorgio Lebedef, domiciliato in Senningerberg (Granducato di Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto informativo 1995-1997 del ricorrente laddove questo non tiene conto dei pareri del Gruppo ad hoc, del Gruppo paritetico ad hoc d'appello e del Comitato paritetico per i rapporti informativi e non valuta le sue funzioni di sindacalista e il suo status di eletto come parte dei servizi che è tenuto a garantire all'interno della sua istituzione;
- decidere sulle spese, addebitando le spese e gli onorari alla convenuta.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, si oppone al rigetto del suo reclamo volto ad ottenere l'annullamento del suo rapporto informativo per il periodo 1995-1997.

A sostegno del suo ricorso egli fa valere che certe valutazioni non sarebbero giustificate e che la sua posizione professionale e lo sviluppo della sua carriera sarebbero stati danneggiati in seguito alla sua elezione in un comitato locale del personale e alle sue attività sindacali. Egli lamenta un atteggiamento ostile volto ad impedire l'esercizio della libertà sindacale, una violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto e una violazione del principio di buona amministrazione.

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2001 dalla Archer Daniels Midland Company

(Causa T-329/01)

(2002/C 84/115)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 21 dicembre 2001 la società Archer Daniels Midland, rappresentata dal Prof. Carl Otto Lenz, dalla sig.ra Lynda Martin Alegi, dal sig. Edward William Batchelor e dalla sig.ra Marta Garcia, dello studio Baker & McKenzie, Londra (Regno Unito), ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso n. COMP/36.756 — Gluconato di sodio), per la parte che riguarda la Archer Daniels Midland, quanto meno nella misura in cui si contesta alla ricorrente di aver preso parte ad un'infrazione dopo il 4 ottobre 1994.
- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso n. COMP/36.756 — Gluconato di sodio), per la parte che riguarda la Archer Daniels Midland;
- in subordine, modificare l'art. 3 della decisione controversa allo scopo di annullare o di ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla Archer Daniels Midland dalla detta decisione;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed i principali argomenti del presente ricorso sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-322/01, Roquette Frères/Commissione delle Comunità europee.

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 dicembre 2001 dalla EuroCommerce A.I.S.B.L.

(Causa T-336/01)

(2002/C 84/116)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 dicembre 2001 la EuroCommerce A.I.S.B.L., rappresentata dai sigg. Pierre V. F. Bos e Morten Nissen, dello studio Dorsey & Whitney LLP, Bruxelles (Belgio), ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 9 agosto 2001 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/29.373 — Visa International);

- condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute da EuroCommerce nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'associazione internazionale che ha per scopo la ricerca e la soluzione dei problemi nel settore degli scambi commerciali. Essa ha in varie occasioni presentato denunce alla Commissione in merito alle regole non tariffarie ed alle commissioni interbancarie multilaterali applicate dagli organismi che gestiscono i sistemi interbancari di pagamento tramite carta. Tali commissioni sono versate dalla banca acquirente (la banca dell'esercente) alla banca emittente (la banca del cliente). La ricorrente sostiene che tale commissione incide direttamente sulla commissione che l'esercente è tenuto a pagare alla propria banca acquirente per l'utilizzo della carta come mezzo di pagamento da parte dei propri clienti. Le regole non tariffarie costituiscono un complesso di regole che disciplinano l'emissione e l'ottenimento delle carte di pagamento.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che non vi erano gli estremi per intraprendere un'azione ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE riguardo alle regole non tariffarie. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola sia il Trattato CE che l'accordo SEE.

La ricorrente fa valere che la Commissione non ha rispettato il suo diritto di essere sentita. Nelle osservazioni scritte formulate in risposta alla seconda lettera, inviata a norma dell'art. 6 del regolamento della Commissione n. 2842/98, la ricorrente aveva annunciato il ritiro condizionato delle proprie denunce, confidando nel fatto che la Commissione avrebbe vietato le commissioni interbancarie multilaterali. Secondo la ricorrente, tali commissioni sono infatti strettamente correlate con le regole non tariffarie. Successivamente, la Commissione avrebbe espresso un diverso punto di vista in proposito, senza tuttavia dare l'opportunità alla ricorrente, secondo quanto affermato da quest'ultima, di essere ascoltata al riguardo in un'audizione.

La ricorrente fa inoltre valere la violazione dell'art. 81 del Trattato CE, nonché l'inosservanza del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto della correlazione esistente tra le commissioni interbancarie multilaterali e le regole non tariffarie. Tali misure avrebbero dovuto essere considerate congiuntamente ai fini di valutare se siano o meno capaci di incidere negativamente sulla concorrenza. Con la decisione impugnata, la Commissione ha approvato le regole non tariffarie e si è pronunciata per l'ammissibilità delle commissioni interbancarie multilaterali. La ricorrente ribadisce tuttavia che tali misure sono strettamente collegate e che il loro effetto congiunto sulla concorrenza avrebbe dovuto essere oggetto di indagine.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto in sede di approvazione della cosiddetta regola di non discriminazione, che vieta agli esercenti di addebitare una commissione ai clienti per gli acquisti effettuati con carta di debito. Essa sostiene che tale regola costituisce una restrizione alla concorrenza, poiché impedisce agli esercenti di far leva sulla minaccia di tale eventuale discriminazione ai fini di negoziare commissioni più basse. La ricorrente asserisce che la Commissione non ha effettuato un'indagine di mercato completa al riguardo.

Analogamente, la ricorrente fa valere un errore della Commissione nell'approvazione di altre regole contenute nella decisione controversa. È il caso delle regole sull'emissione transfrontaliera («Cross-border issuing rules»), in base alle quali una banca che intenda emettere carte di pagamento in un altro Stato deve conformarsi alle disposizioni vigenti in questo Stato. La ricorrente sostiene che tali regole comportano de facto una ripartizione del mercato e impediscono alle banche emittenti di trarre vantaggio in termini concorrenziali operando in un determinato Stato in base a regole meno restrittive vigenti in un altro Stato. La Commissione avrebbe inoltre commesso un errore nell'approvare la regola sull'affiliazione transfrontaliera («Cross-border acquiring rules»), la quale impedirebbe agli esercenti che operano in uno Stato di affiliarsi ad una banca acquirente in un altro Stato, dove si riscuotono commissioni interbancarie multilaterali più basse.

Infine, la Commissione non adduce argomenti sufficienti a sostegno del divieto di stipulare convenzioni di affiliazione con gli esercenti senza previa emissione di carte di pagamento («No acquiring without issuing rule»). Tale regola impone che una banca, la quale intenda stipulare convenzioni con gli esercenti, debba aver emesso un certo numero di carte di pagamento prima di poter stipulare una qualsiasi convenzione. Tale disposizione equivale, secondo la ricorrente, ad un accordo per la ripartizione del mercato tra gli attuali istituti di emissione.

Ricorso del sig. Robert Polinsky contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 3 gennaio 2002

(Causa T-1/02)

(2002/C 84/117)

(Lingua processuale: il francese)

Il 3 gennaio 2002 il sig. Robert Polinsky, domiciliato in Thionville (Francia), rappresentato dall'avv. Juan-Ramón Iturriagoitia, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa dalla Corte di giustizia il 25 settembre 2001;

- condannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni passati e futuri, la somma di EUR 350 000, salvo diversa valutazione, più gli interessi moratori al saggio del 10 % annuo a partire dal 7 ottobre 1999 fino alla data del pagamento;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è colpito da una malattia professionale in seguito al lavoro svolto nell'edificio della Corte di giustizia contenente amianto.

Secondo il ricorrente la Corte di giustizia confonde due categorie di danno, quella ai sensi dell'art. 288 del Trattato CE e quella ai sensi dell'art. 73 dello Statuto. Il ricorrente non chiede la constatazione di un aggravamento del suo stato di salute ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, ma il risarcimento, in base all'art. 288 del Trattato CE, dei danni morali conseguenti alla sua malattia, danni che non sono né biologici, né patrimoniali.

Il ricorrente asserisce che tutte le condizioni per ottenere un tale risarcimento sono soddisfatte nel suo caso. In particolare egli ha subito un danno reale in quanto la sua vita familiare e sociale è pregiudicata in seguito alla sua malattia. In secondo luogo, secondo il ricorrente c'è un nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento contestato alla istituzione, in quanto la Corte di giustizia non ha adottato provvedimenti di tutela adeguati. In terzo luogo, il danno ha carattere anormale e speciale.

Ricorso della Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H. e di altre sei imprese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 gennaio 2002

(Causa T-3/02)

(2002/C 84/118)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 10 gennaio 2002 la Schlüsselverlag J.S. Moser Gesellschaft m.b.H., Innsbruck (Austria), la J. Wimmer GmbH, Linz (Austria), la Styria Medien AG, Graz (Austria), la Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Bregenz (Austria), la Eugen Russ Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, Schwarzach (Austria), la «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H., Vienna (Austria), e la «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Salisburgo (Austria), rappresentate dall'avv. M. Krüger, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, avendo essa omesso di adottare una decisione in merito alla denuncia presentata dalle ricorrenti, relativa all'attuazione di una concentrazione di dimensione comunitaria notificata ed autorizzata a livello nazionale con ordinanza in data 26.01.2001 dell'Oberlandesgericht Wien in veste di giudice delle cause in materia di concorrenza, o, in subordine, dichiarare che la convenuta ha omesso di pretendere dalle imprese partecipanti alla concentrazione che le venisse notificata tale operazione di concentrazione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con lettera del 25.5.2001, le ricorrenti, in veste di imprese titolari di quotidiani austriaci, hanno presentato dinanzi alla convenuta una denuncia contro una concentrazione editoriale autorizzata in Austria, alla quale hanno preso parte le società Bertelsmann, Gruner+Jahr, Raffeisen, KURIER-Magazine e NEWS e che ad avviso delle ricorrenti doveva ritenersi di dimensione comunitaria. Congiuntamente alla denuncia è stata fatta richiesta di invitare le imprese partecipanti alla concentrazione a procedere alla notificazione dell'operazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89.

In diverse lettere la DG Concorrenza ha sostenuto la tesi secondo cui il suddetto regolamento non sarebbe applicabile alla concentrazione in questione, in quanto si sarebbe verificata nella fattispecie soltanto un'alienazione parziale, alla quale non avrebbero preso parte almeno due imprese aventi ciascuna un fatturato superiore ad euro 250 milioni. Tuttavia, la DG Concorrenza ha fatto presente che tale opinione non era vincolante per la convenuta.

Poiché la convenuta nei due mesi successivi non ha fornito alcun riscontro alla richiesta delle ricorrenti di pronunciare una decisione formale sulla denuncia presentata, le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE. Le ricorrenti affermano che, in mancanza di una decisione ascrivibile alla convenuta, non è possibile presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado e che esse sono direttamente ed individualmente colpite dalla mancata adozione di una decisione da parte della convenuta.

Le ricorrenti fanno valere che la decisione delle autorità nazionali austriache è nulla ai sensi dell'art. 81 CE in connessione al regolamento n. 4064/89, in quanto la Repubblica d'Austria, in contrasto con l'art. 21, n. 2, del detto regolamento, ha applicato la propria normativa nazionale in materia di concorrenza ad una concentrazione di dimensione comunitaria. Le ricorrenti sostengono inoltre che alla concentrazione prendono parte due imprese, il cui fatturato annuo individuale supera la somma di euro 250 milioni e una delle quali non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Infine, nel presente caso si

sarebbe verificata non una cessione parziale di azienda, bensì una fusione.

Ricorso del sig. Michael Gerhard Franz Platte contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2002

(Causa T-6/02)

(2002/C 84/119)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 gennaio 2002 il sig. Michael Gerhard Franz Platte, domiciliato in Tielt-Winge (Belgio), rappresentato dall'avv. Xavier De Kesel, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 6 settembre 2001 oggetto del ricorso, provvedendo ad una rettifica e facendo ciò che l'APN avrebbe dovuto fare, cioè disporre la nomina del ricorrente al grado C 4.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è stato inquadrato, al momento della sua entrata in servizio, nel grado C 5. Nel suo ricorso il sig. Platte contesta questa decisione. Secondo il ricorrente, egli doveva essere inquadrato nel grado C 4, tenuto conto della sua esperienza professionale anteriore e del fatto che le esigenze del servizio richiedevano l'assunzione di una persona particolarmente qualificata.

Cancellazione dal ruolo della causa T-315/00⁽¹⁾

(2002/C 84/120)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 29 novembre 2001, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-315/00: Associazione delle Cantine Sociali Venete e Cantine dei Colli Berici contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 335 del 25.11.2000.